

Regione  
Toscana

Repubblica Italiana



# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 1 del 02-01-2025

Supplemento n. 4

giovedì, 02 gennaio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

# Sommario

<b>Sommario</b> .....	<b>2</b>
<b>SEZIONE I</b> .....	<b>7</b>
<b>GIUNTA REGIONALE</b>	
- Dirigenza-Decreti .....	8
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale .....	
DECRETO 19 dicembre 2024, n. 28046 - certificato il 20 dicembre 2024 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. San Quirico, per uso civile (antincendio). Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Ente Unione dei Comuni dell'Appennino Pistoiese - Pratica n. 2715/2024 Procedimento SIDIT n° 4424/2024.	
.....	8
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore .....	
DECRETO 19 dicembre 2024, n. 28048 - certificato il 20 dicembre 2024 R.D. 11/12/1933 n. 1775 Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 7128/2024; Pratica n. 5135/2024 Domanda di concessione acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche superficiali nel Comune di Impruneta, località Colleramole.	
.....	13
DECRETO 19 dicembre 2024, n. 28049 - certificato il 20 dicembre 2024 R.D. 11/12/1933 n. 1775 Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 7129/2024; Pratica n. 5136/2024 Domanda di concessione acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche superficiali nel Comune di Impruneta, località Colleramole.	
.....	17
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 19 dicembre 2024, n. 28086 - certificato il 20 dicembre 2024 Pratica SiDIT n. 4924/2019 (Proc. n. 11310/2024) Rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 3852 del 26/02/2024, per un attraversamento del fosso Beccarello (TS44369), con condotta di acqua potabile staffata a un ponte (tip. 11), situato in località Strada comunale Versegge Braccagni nel comune di Roccastrada (GR).	
.....	21

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale . . . . .	
DECRETO 20 dicembre 2024, n. 28132 - certificato il 20 dicembre 2024 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche Concessione di derivazione di acque sotterranee ubicata in Comune di Quarrata. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 34757. Pr. SIDIT n. 1404.	
. . . . .	30
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 20 dicembre 2024, n. 28135 - certificato il 20 dicembre 2024 Pratica SiDIT n. 86651/2020 (Proc. n. 4651/2024) - Concessione di un'area del demanio idrico di complessivi mq 2.180, situata lungo le pertinenze del fosso Rigoni (TS50065-TS50562), in località Acquisti nel comune di Grosseto (GR), per coltura cerealicola e foraggera (tip. 2.1).	
. . . . .	36
DECRETO 20 dicembre 2024, n. 28136 - certificato il 20 dicembre 2024 Pratica SiDIT n. 7522/2024 (Proc. n. 10327/2024) Concessione demaniale per l'occupazione di un'area di 786 mq per uso strumentale (tip. 2.4), situata in località Le Rogaie nel comune di Grosseto (GR).	
. . . . .	44
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 20 dicembre 2024, n. 28176 - certificato il 23 dicembre 2024 R.D. n° 1775/1933 -conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Camaiore (LU), uso civile, pratica Sidit n° 7411/2024.	
. . . . .	52
DECRETO 20 dicembre 2024, n. 28191 - certificato il 23 dicembre 2024 R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Camaiore (LU), uso civile, pratica Codice Locale D15065 VER119 Sidit n° 187135/2020.	
. . . . .	57
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore . . . . .	
DECRETO 20 dicembre 2024, n. 28195 - certificato il 23 dicembre 2024 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento- Pratica SiDIT n. 9342/2024-424272/2020; Codice locale n. 4199. Rinnovo di derivazione di acque pubbliche nel Comune di San Gimignano, Località San Donato.	
. . . . .	62
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore . . . . .	

<p>DECRETO 19 dicembre 2024, n. 28199 - certificato il 23 dicembre 2024  R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015.R.D. Pratica Sidit 7431/2024.  Concessione di demanio idrico con contestuale autorizzazione  idraulica per la realizzazione di nuovo attraversamento carra-  bile sul Rio Quinto (TN38422), messa in opera di sottoservizi  e realizzazione di interventi di sistemazione di aree di accesso e  viabilità interne nella fascia di rispetto del medesimo corso dac-  qua nel Comune di Porcari (LU). Richiedente: COFIL S.R.L.</p> <p>.....</p>	67
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 20 dicembre 2024, n. 28201 - certificato il 23 dicembre 2024  R.D. 523/1904, L 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n.  2554, pratica SIDIT n. 1294/2023. Concessione di porzioni  di aree, appartenenti al demanio idrico dello Stato, che ver-  ranno occupate da un attraversamento del canale delle Polle  (TN31913), nel comune di Forte dei Marmi (LU).</p> <p>.....</p>	75
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno  Superiore .....</p>	
<p>DECRETO 20 dicembre 2024, n. 28208 - certificato il 23 dicembre 2024  RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Subentro nella conces-  sione per loccupazione di porzione di area demaniale sul corso  d'acqua denominato Fosso di Castiglionchio, in loc. Rosano del  Comune di Rignano sull'Arno mediante ponte carrabile e sca-  rico acque meteoriche presso il medesimo ponte Pratica SiDIT  17673/2019.</p> <p>.....</p>	82
<p>DECRETO 20 dicembre 2024, n. 28213 - certificato il 20 dicembre 2024  R.D. 1775/1933 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del  16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 11519/2024-  797/2016; Codice locale n. 20850_SI - Subentro/Voltura nella  titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche  sotterranee nel Comune di Torrita di Siena, Località Podere Ro-  telle Comune di Torrita di Siena, Località Podere Rotelle, rila-  sciata dalla Provincia di Siena con D.D. n. 252 del 21/02/2011.</p> <p>.....</p>	86
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno  Inferiore .....</p>	
<p>DECRETO 20 dicembre 2024, n. 28217 - certificato il 23 dicembre 2024  Pratica SIDIT 1593/2023 (codice locale LI 15838) GCVI - AC-  QUE Rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbli-  che sotterranee ad uso produzione beni e servizi mediante un  pozzo nel comune di Collesalveti (LI). INTERPORTO TO-  SCANO A.VESPUCCI SPA.</p> <p>.....</p>	89
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	

<p>DECRETO 20 dicembre 2024, n. 28218 - certificato il 23 dicembre 2024 Pratica SiDIT n. 5724/2019 (Proc. n. 11071/2024) Rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 8395 del 18/05/2021, per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) nell’Emissario San Rocco (TS65757), situato in località Casotto di Venezia nel comune di Grosseto (GR).</p> <p>.....</p>	93
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p> <p>DECRETO 23 dicembre 2024, n. 28228 - certificato il 23 dicembre 2024 R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all’istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Camaiore (LU), uso civile, Pratica Codice Locale D16285 VER54 Sidit n° 186636/2020.</p> <p>.....</p>	102
<p>DECRETO 23 dicembre 2024, n. 28232 - certificato il 23 dicembre 2024 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, L.R. 41/2018. Pratica n. 3958, Sidit n. 9696/2023, procedimento n.11886/2023. Concessione di porzioni di un’area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, occupate da un elettrodotto MT, in attraversamento aereo del corso d’acqua senza nome (TN39361), in località Sorbano del Giudice nel Comune di Lucca (LU).</p> <p>.....</p>	106
<p>DECRETO 23 dicembre 2024, n. 28245 - certificato il 23 dicembre 2024 R.D. 523/1904 L. 37/1994 - L.R. 41/2018 Pratica idraulica n. 4459 - SIDIT 9854/2023 Proc. 12096/2023. Concessione idraulica per la regolarizzazione di due scarichi esistenti nel corso d’acqua denominato Canale del Botto (TN24767) dell’Impianto AM Recuperi S.r.l. sito nel Comune di Galliciano (LU).</p> <p>.....</p>	113
<p>DECRETO 23 dicembre 2024, n. 28246 - certificato il 23 dicembre 2024 R.D. 368/1904 L. 37/1994 Reg. 60/R/2016. Pratica n. 4622, Sidit n. 7718/2024 Procedimento n. 10642/2024. Concessione idraulica per l’occupazione di area demaniale del canale irriguo denominato Canale di Ripafratta (cod. BV3709) con adeguamento dell’impianto di smaltimento liquami di pertinenza di un fabbricato sito in Strada dell’Abetone e del Brennero in loc. Ripafratta, nel Comune di San Giuliano Terme (PI).</p> <p>.....</p>	120
<p>DECRETO 23 dicembre 2024, n. 28251 - certificato il 23 dicembre 2024 R.D.523/1904 - L.R. 80/2015 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 1885/R - SIDIT 126/2020 Proc 11491/2024. Rinnovo della Concessione idraulica, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 95 del 10/01/2022, per la copertura di un tratto di corso d’acqua non denominato (BV4885) nella Fraz. Asciano nel Comune di San Giuliano Terme (PI).</p> <p>.....</p>	128
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore .....</p>	

<p>DECRETO 20 dicembre 2024, n. 28253 - certificato il 23 dicembre 2024 R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), Località Mocale. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 7275/2024-34603/2020 (Codice locale n. CSA2024_00040).</p>	135
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p> <p>DECRETO 23 dicembre 2024, n. 28266 - certificato il 23 dicembre 2024 R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Camaiore (LU), uso civile, pratica Codice Locale D14831 VER355 Sidit n° 188497/2020.</p>	139
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 23 dicembre 2024, n. 28267 - certificato il 23 dicembre 2024 R.D. n. 1775/33 - Voltura, rinnovo e variante della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante due pozzi, nel Comune di Carrara (MS) loc. Stadio via Piave n. 30 (prat. Sidit n. 91802/2020 C.L. n. PC 551/23-62).</p>	143
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p> <p>DECRETO 23 dicembre 2024, n. 28268 - certificato il 23 dicembre 2024 R.D. 11/12/1933 n. 1775, sulle acque pubbliche e Regolamento 61/R/2016, Art.77 Concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea da un pozzo in Comune di Loro Ciuffenna (AR), Località Casa Ronta, di cui al provvedimento n. 350/DS del 15/07/2015 rilasciato dalla Provincia di Arezzo, per uso civile. Presa d'atto della rinuncia alla concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 11683/2024-2536/2020 (Codice locale n. CSA2000_00025).</p>	149
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p> <p>DECRETO 23 dicembre 2024, n. 28271 - certificato il 23 dicembre 2024 L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016. Pratica idraulica n. 4957, Sidit n.491/2020, procedimento n. 11397/2024. Subentro nella titolarità della concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, in sponda sinistra del torrente Civiglia (codice TN12029), in località Masero nel comune di Licciana Nardi (MS), occupata da un parcheggio.</p>	153
<p>.....</p>	

**SEZIONE**

**I**



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28046 - Data adozione: 19/12/2024**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. San Quirico, per uso civile (antincendio).  
Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Ente Unione dei Comuni dell'Appennino Pistoiese - Pratica n. 2715/2024 - Procedimento SIDIT n° 4424/2024.-

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031700



## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali” in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici “ e s.m.i.;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri “;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 “Legge di stabilità per l'anno 2016”;

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015.” e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art.9 comma 4 della L.R. 22/2015”;

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 25/2024, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 24/06/2024, prot. n. 353484, il richiedente Ente Unione dei Comuni dell’Appennino Pistoiese, C.F 90054130472, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. San Quirico, nel

terreno individuato nel foglio catastale n. 191 dalla particella n. 362, per uso civile (antincendio) per una portata media di 0,004 (zerovirgolazerozeroquattro) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di una vasca AIB, alimentata da una tubazione interrata per una lunghezza di circa 300 metri, che preleva la risorsa idrica da una risorgiva; la vasca AIB è provvista di recinzione di sicurezza, tale manufatto è posizionato a distanza maggiore di 10 metri dal fosso di San Quirico; la vasca AIB è munita di una tubazione di scarico per il troppo pieno che recapita l'eccedenza idrica nel fosso di San Quirico mediante un manufatto di scarico. Il tratto di sponda circostante lo scarico sarà rivestito in pietre naturali opportunamente sistemate così da impedirne l'erosione;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il fosso di San Quirico (MV22504), appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 25/2024;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere ricadenti all'interno della fascia di rispetto del fosso di San Quirico, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori di cui al precedente paragrafo è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere, dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali specificate nel disciplinare di concessione;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

DATO ATTO del Disciplinare allegato al presente atto come inviato al concessionario per la sua sottoscrizione (All. A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare è stato sottoscritto dal richiedente ed è conservato agli atti del Settore scrivente;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

Ritenuto di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art 18 del RD 1775/33;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 del Genio Civile Valdarno Centrale;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Ente Unione dei Comuni dell'Appennino Pistoiese, C.F 90054130472, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. San Quirico, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 191 dalla particella n. 362, per uso civile (antincendio), per una portata media di 0,004 (zerovirgolazerozeroquattro) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di rilasciare all'Ente Unione dei Comuni dell'Appennino Pistoiese, C.F 90054130472, la concessione per la realizzazione e gestione di una vasca ad uso AIB con tubazione di scarico del troppo pieno nel fosso di San Quirico (MV22504), in località Pod. Taglioca / Le Piaggie nel Comune di Pistoia (PT);
3. di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito ai precedenti punti;
4. di precisare che il presente provvedimento non concerne gli aspetti qualitativi della risorsa idrica captata, con particolare riferimento all'idoneità al consumo umano ex D.Lgs. n.18 del 23/02/2023;
5. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pistoia;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
  - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
  - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
  - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

A            2715\_2024\_All. A  
5f9f2fc7088dad71653db5b0d29e6bc62038658bfd4c2ac27c2eef4af78146b



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Leandro RADICCHI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 881 del 16-12-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28048 - Data adozione: 19/12/2024**

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 7128/2024; Pratica n. 5135/2024 - Domanda di concessione acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche superficiali nel Comune di Impruneta, località Colleramole.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031622

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”.

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA la D.G.R. 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 11/07/2024 prot. n. 0392117 il richiedente Società Agricola Indaco s.r.l., con sede legale nel comune di Firenze, in Piazza Vittorio Veneto n. 1, C.F. 06632920481, ha fatto richiesta di concessione di acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche superficiali nel comune di Impruneta, località Colleramole, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 2, particella n. 49, per uso agricolo;

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, viene prelevata tramite n. 1 punto di derivazione ed è fissata nella misura della portata media di 0,08 l/s, pari al fabbisogno di 2419,2 mc/anno, destinata ad uso agricolo;

CONSIDERATO che il richiedente ha versato in data 05/12/2024 la somma di € 29,50 (*euro ventinove virgola cinquanta centesimi*) tramite piattaforma IRIS di pagoPA con Id Debito n. CAA0000598 intestato a Regione Toscana a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d’acqua pubblica ai sensi dell’art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all’oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare sottoscritto è conforme allo schema tipo approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque";

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Società Agricola Indaco s.r.l., con sede legale nel comune di Firenze, in Piazza Vittorio Veneto n. 1, C.F. 06632920481, la concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali tramite n. 1 punto di derivazione ubicato al foglio n. 2, particella n. 49, nel comune di Impruneta, località Colleramole, per uso agricolo, per una portata media di 0,08 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che, ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 29,50 (*euro ventinove virgola cinquanta centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di dichiarare che la concessione può essere modificata, sospesa o revocata in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e al Comune di Impruneta.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

**A**

**DISCIPLINARE**

*3159c642ceef0b7f7b092be2d25549b8ffc6612388b21ec6550cd1adbbb1f47c*





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Leandro RADICCHI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 881 del 16-12-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28049 - Data adozione: 19/12/2024**

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 7129/2024; Pratica n. 5136/2024 - Domanda di concessione acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche superficiali nel Comune di Impruneta, località Colleramole.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031625

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”.

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA la D.G.R. 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 11/07/2024 prot. n. 0392114 il richiedente Società Agricola Indaco s.r.l., con sede legale nel comune di Firenze, in Piazza Vittorio Veneto n. 1, C.F. 06632920481, ha fatto richiesta di concessione di acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche superficiali nel comune di Impruneta, località Colleramole, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 2, particella n. 49, per uso agricolo;

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, viene prelevata tramite n. 1 punto di derivazione ed è fissata nella misura della portata media di 0,08 l/s, pari al fabbisogno di 2668,8 mc/anno, destinata ad uso agricolo;

CONSIDERATO che il richiedente ha versato in data 05/12/2024 la somma di € 29,64 (*euro ventinove virgola sessantaquattro centesimi*) tramite piattaforma IRIS di pagoPA con Id Debito n. CAA0000597 intestato a Regione Toscana a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d’acqua pubblica ai sensi dell’art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all’oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare sottoscritto è conforme allo schema tipo approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque";

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Società Agricola Indaco s.r.l., con sede legale nel comune di Firenze, in Piazza Vittorio Veneto n. 1, C.F. 06632920481, la concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali tramite n. 1 punto di derivazione ubicato al foglio n. 2, particella n. 49, nel comune di Impruneta, località Colleramole, per uso agricolo, per una portata media di 0,08 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che, ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 29,64 (*euro ventinove virgola sessantaquattro centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di dichiarare che la concessione può essere modificata, sospesa o revocata in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e al Comune di Impruneta.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*DISCIPLINARE*

*60373577789fd6440f8c241c0a1a0484fbd4e8d36df3872018669f5b20a54c71*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28086 - Data adozione: 19/12/2024**

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4924/2019 (Proc. n. 11310/2024) - Rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 3852 del 26/02/2024, per un attraversamento del fosso Beccarello (TS44369), con condotta di acqua potabile staffata a un ponte (tip. 11), situato in località Strada comunale Versegge - Braccagni nel comune di Roccastrada (GR).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031788

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale è stato approvato lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

PRESO ATTO che, con decreto dirigenziale n. 3852 del 26/02/2024, è stata rilasciata, ai sensi della l.r. 77/2016, al soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione demaniale per un attraversamento del fosso Beccarello (TS44369), con condotta di acqua potabile staffata a un ponte (tip. 11), situato in località Strada comunale Versegge - Braccagni nel comune di Roccastrada (GR);

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione, presentata in data 05/12/2024, prot. n. 634555;

VISTA la documentazione trasmessa dal richiedente in allegato all'istanza suddetta, nella quale si dichiara che l'occupazione demaniale non ha subito variazioni relativamente all'uso e agli utilizzatori, rispetto a quanto precedentemente concesso;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 640739 del 10/12/2024;

ACCERTATO che il corso d'acqua sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 (C.T.R. tav. n. 342080), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione del demanio idrico, individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che l'opera oggetto della presente concessione sia compatibile sotto il profilo idraulico, ai sensi dell'art. 3 della D.P.G.R. 42/R/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

VERIFICATO che sussistono le condizioni per il rilascio del rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento;

VERIFICATO altresì che non sussistono le ragioni per il diniego del rinnovo ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, ed in particolare si dà atto che il richiedente ha corrisposto tutti i canoni di concessione dovuti fino alla data odierna;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.



Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che la concessione demaniale può essere rinnovata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

VISTA la richiesta acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 546641 del 01/12/2023, con la quale si chiede la riduzione del 20% del canone ai sensi della D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 (occupazioni demaniali volte a garantire l'approvvigionamento idropotabile di utenze non servite da rete pubblica);

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento staffato a struttura esistente (tip. 11), ridotto del 20% per quanto sopra indicato, ammonta ad € 271,49, determinato in base alle tariffe approvate dalla giunta con la d.g.r.t. n. 888/2017 e ss.mm.ii., precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla giunta regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

ACCERTATO che il deposito cauzionale di € 256,11, versato dal richiedente alla Provincia di Grosseto in data 08/05/2013, risulta iscritto sul conto n. 61059 dell'entrata del Bilancio della Regione Toscana a seguito dell'accertamento n. 5581/2018 (nota id 16102 del 24/01/2019) col quale sono stati introitate le cauzioni sulle concessioni demaniali trasferite dalla Provincia di Grosseto, risulta adeguato in riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento, a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, salvo reintegro nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

DATO ATTO che il concessionario ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo per l'importo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo, marca n. 01231006296004 del 05/12/2024, allegata all'istanza);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegata F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

- 1) di rinnovare al soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 3852 del 26/02/2024, per un attraversamento del fosso Beccarello (TS44369), con condotta di acqua potabile staffata a un ponte (tip. 11), situato in località Strada comunale Versegge – Braccagni nel comune di Roccastrada (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "B");
- 2) di dare atto che la concessione, in ragione del presente rinnovo, avrà scadenza in data 31/12/2033, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 5) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986.

Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;

- 6) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario e al tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 2*

*A*

*Dati concessionario*

*9fa9d0c3a7c83469d4d5f2c278eea70ccea3c01e0e21a3ca26a19babfc83ed54*

*B*

*Cartografia*

*668acad09f17a18fdc5d97c7f78edfdd9893c7c07c72c5aec0f513c1594425fc*

**Allegato "B"**

Pratica SiDIT n. 4924/2019 (Proc. n. 11310/2024) – Rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 3852 del 26/02/2024, per un attraversamento del fosso Beccarello (TS44369), con condotta di acqua potabile staffata a un ponte (tip. 11), situato in località Strada comunale Versegge – Braccagni nel comune di Roccastrada (GR).





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28132 - Data adozione: 20/12/2024**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque sotterranee ubicata in Comune di Quarrata. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 34757. Pr. SIDIT n. 1404

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031791

## IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda, presentata alla Regione Toscana, prot.n. 65331 in data 16/02/2021 il richiedente di cui all'Allegato B facente parte integrante del presente atto, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in località Barba in Comune di Quarrata (PT) per uso agricolo nel terreno individuato nel foglio catastale n. 6 dalla particella n. 660, per una portata media di 0,35 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

PRESO ATTO del Disciplinare allegato al presente atto come inviato al concessionario per la sua sottoscrizione (ALL.A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare è stato sottoscritto dal richiedente ed è conservato agli atti del Settore scrivente;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTO di pubblicare il presente atto e l'allegato B, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art 18 del RD 1775/33;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 Genio civile valdarno centrale;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente di cui all'Allegato B facente parte integrante del presente atto, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in località Barba in Comune di Quarrata (PT) per uso agricolo nel terreno individuato nel foglio catastale n. 6 dalla particella n. 660, per una portata media di 0,35 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di precisare che il presente provvedimento non concerne gli aspetti qualitativi della risorsa idrica captata, con particolare riferimento all'idoneità al consumo umano ex D.Lgs. n.18 del 23/02/2023;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
7. di dichiarare che, per l'anno in corso, il canone è stabilito nella misura di € 24,34;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Quarrata;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
  - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente



Amministrazione Regionale;

- per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;

- per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

*A*            *34757 DISCIPLINARE*  
*de4858721da2a26390ac71f842f1938a7c573a0ba5e5eae7da7839be759aff6*

*B*            *34757 ALL B DATI*  
*da66abd5c0e21fc8c8e90e8132cf577af05c1ae01056960125c7f91245ad062*

Simoni di Simoni Mirela



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28135 - Data adozione: 20/12/2024**

Oggetto: Pratica SiDIT n. 86651/2020 (Proc. n. 4651/2024) - Concessione di un'area del demanio idrico di complessivi mq 2.180, situata lungo le pertinenze del fosso Rigoni (TS50065-TS50562), in località Acquisti nel comune di Grosseto (GR), per coltura cerealicola e foraggera (tip. 2.1).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031869

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 avente ad oggetto “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio” ed in particolare l'allegato A (schema di disciplinare per la concessione dei beni del demanio idrico);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA l’istanza presentata dal soggetto identificato nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 378050 del 04/07/2024, per il rilascio della concessione di area del demanio idrico per uso coltura cerealicola e foraggera, situata lungo le pertinenze del fosso Rigoni (TS50065-TS50562), in località Acquisti nel comune di Grosseto (GR), per una superficie di mq 2.180, individuata catastalmente al foglio 20, particelle 36, 37 e 53;

DATO ATTO che la concessione dell’area demaniale suddetta, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 16705 del 16/11/2017 al soggetto identificato nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, è scaduta in data 30/07/2024 e che pertanto l’area risulta al momento non concessionata;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l’occupazione di area del demanio idrico, individuata nell’elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera “B”, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il decreto n. 20886 del 17/09/2024, col quale è stato approvato l'avviso per la manifestazione di interesse, il disciplinare e gli altri documenti previsti dall'art. 12 del Regolamento per il rilascio di una concessione demaniale con procedura di evidenza pubblica su istanza di parte;

CONSIDERATO che, decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto sul B.U.R.T. del 25/09/2024, sul sito web della Regione Toscana, sull'albo pretorio del Comune di Grosseto e sul relativo sito web istituzionale, non sono pervenute domande in concorrenza a quella del richiedente e pertanto la concessione può essere rilasciata al soggetto istante;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 574321 del 04/11/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Concessionario si obbliga a osservare le prescrizioni indicate nell'art. 22 del Regolamento e gli ulteriori obblighi evidenziati distintamente nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Concessionario è tenuto ad osservare ogni altro termine, modo e condizione accessoria all'utilizzazione del bene demaniale specificato nel disciplinare allegato;

RITENUTO di far cessare la presente concessione, entro la durata massima stabilita dall'art. 5 del Regolamento, in data 30/11/2033;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale dovuto annualmente per la concessione di un'area di mq 2.180 per uso coltura cerealicola e foraggera (tip. 2.1) ammonta ad € 56,56, determinato secondo i criteri di cui alla DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii., precisando che lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto in ogni caso per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

ACCERTATO che il versamento complessivo di € 100,00 effettuato dal richiedente a favore della Regione Toscana, in data 17/05/2017, a garanzia degli adempimenti connessi alla concessione rilasciata con decreto dirigenziale n. 16705 del 16/11/2017, scaduta in data 30/07/2024, risulta adeguato in riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento e rimane pertanto depositato a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, salvo reintegro nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento di € 23,33, corrispondente a cinque mensilità del canone 2024;
- ha assolto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico per il 2024, stabilita dalla L.R. 2/1971 nell'importo del 50% del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto e sul disciplinare ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale, viene individuata le area oggetto della concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

VISTO il disciplinare di concessione, sostanzialmente conforme allo schema tipo approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto dal Concessionario in data 11/12/2024 ed acquisito agli atti di questo Settore con prot. n. 0643983 del 11/12/2024, parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato "A"), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare al soggetto identificato nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, la concessione dell'area demaniale di mq 2.180, situata lungo le pertinenze del fosso Rigoni (TS50065-TS50562), in località Acquisti nel comune di Grosseto (GR), per uso coltura cerealicola e foraggera (tip. 2.1), individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B";
2. di stabilire che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/11/2033;
3. di approvare l'allegato disciplinare di concessione, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato "A"), sottoscritto dal Concessionario in data 11/12/2024 con l'impegno di osservarne ogni condizione, vincolo e prescrizione;



4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel disciplinare di concessione richiamato ed approvato al precedente punto 3);
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 2*

- A*            *Disciplinare firmato*  
*e22a486a7d01c9a8295dbf07c239bbadb3c81a816f3a962ca56bdd7e3d07d17*
- B*            *Cartografia*  
*b0e7dca2e7a25df5df867b8b33652dc23777a3466e48dcb23f9715213c37212f*

**Allegato "B"**

Pratica SiDIT n. 86651/2020 (Proc. n. 4651/2024) - Concessione di un'area del demanio idrico di complessivi mq 2.180, situata lungo le pertinenze del fosso Rigoni (TS50065-TS50562), in località Acquisti nel comune di Grosseto (GR), per coltura cerealicola e foraggera (tip. 2.1).





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28136 - Data adozione: 20/12/2024**

Oggetto: Pratica SiDIT n. 7522/2024 (Proc. n. 10327/2024) - Concessione demaniale per l'occupazione di un'area di 786 mq per uso strumentale (tip. 2.4), situata in località Le Rogaie nel comune di Grosseto (GR).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031888

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della L.R. 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA l'istanza di concessione presentata dal soggetto identificato nell'allegato "A" al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 555549 del 23/10/2024, per il rilascio della concessione di un'area del demanio idrico per uso strumentale, situata in località Le Rogaie nel comune di Grosseto, per una superficie pari a 786 mq, individuata catastalmente al foglio 34;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 566335 del 29/10/2024;

DATO ATTO che l'area demaniale oggetto di concessione costituisce una porzione di una vasca irrigua di proprietà del soggetto identificato nell'allegato "A" al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, come risulta dalle dichiarazioni del Tecnico Incaricato allegate all'istanza, il richiedente ha manifestato la volontà di avviare la pratica di sdemanializzazione dell'area presso l'Agenzia del Demanio, al fine di acquisirne la proprietà, e pertanto ne richiede la concessione demaniale per cinque anni;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area del demanio idrico, individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nell'utilizzo dell'area dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- la presente concessione riguarda esclusivamente quanto indicato in oggetto, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata nell'istanza presentata, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il Concessionario è tenuto a tenere in buono stato di manutenzione la vasca irrigua;
- l'utilizzo di acqua fluente dei canali è escluso dalla presente concessione;
- non dovranno essere realizzate recinzioni nell'area, se non autorizzate da questo Ufficio;
- non dovranno essere realizzati annessi, baracche, ecc., di nessun genere;
- il Concessionario non accamperà nessun diritto per i danni provocati dal personale della Regione Toscana nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, viene rilasciata per la durata massima di cinque anni come da richiesta;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per la concessione di un'area di mq 786 per uso strumentale (tip. 2.4) ammonta ad € 714,47, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R.T. n. 888/2017 e ss.mm.ii., precisando che lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 597546 del 15/11/2024;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento di € 714,47, corrispondente all'importo dovuto per il canone 2025;



- ha provveduto al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2025, pari ad € 357,24,
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (Ricevuta di pagamento PagoPA - IUBD 01240002653392 del 25/11/2024);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

- 1) di rilasciare al soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione demaniale per l'occupazione di un'area di 786 mq per uso strumentale (tip. 2.4), situata in località Le Rogaie nel comune di Grosseto (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "B");
- 2) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/11/2029, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni e alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 4) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 5) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 2**A**Dati concessionario**a741afc1c6ff62311f4bb37e7f834d62bc111a6fdc78ad22cd9f89105bd1c1b5**B**Cartografia**9ae45861cd6ab3c7dea5ebd8c65956809d96d90cf98c8c1c612fbf93aea25306*

**Allegato "B"**

Pratica SiDIT n. 7522/2024 (Proc. n. 10327/2024) – Concessione demaniale per l'occupazione di un'area di 786 mq per uso strumentale (tip. 2.4), situata in località Le Rogaiè nel comune di Grosseto (GR).





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28176 - Data adozione: 20/12/2024**

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 -conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Camaiore (LU), uso civile, pratica Sidit n° 7411/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031784

## IL DIRIGENTE

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n°112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del Piano di tutela delle acque”;
- L.R. 9 marzo 2006, n° 8 e relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 26/02/2010, n° 23/R;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla L.R. n° 69/2011 ed alla L.R. n° 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i Regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. n° 51/R/2015”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 545339 del 17/10/2024, intesa ad ottenere la concessione per l’utilizzo di acqua pubblica, ad uso civile (irrigazione del verde, pulizia dei locali, dell’attrezzatura e dei mezzi per allestimento spiaggia, abbattimento polveri, risciacquo spazi esterni, cassette wc) per un volume complessivo pari a 2.900,0 mc/anno, tramite un pozzo nel Comune di Camaione (LU), Foglio 44 Mappale 918, prat. Sidit n° 7411/2024.

Vista la nota di indizione prot. n° 0575606 del 04/11/2024, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis legge n° 241/1990, integrata dal D.L. n° 76/2020 e modificato dal D.L. n° 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di concessione per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Camaione (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 24/10/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che la L.R. n° 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- c) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
  - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD n° 1775/1933;
  - Comune di Camaione (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno dell’intrusione salina;
- d) che il giorno 19/12/2024 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- Parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0590651 del 12/11/2024: parere favorevole al rilascio della concessione. Il prelievo potrà essere interessato da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano.

- Contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza.

- Parere Comune di Camaiore (LU) prot. n° 0649975 del 13/12/2024:

considerando dunque preesistenti, alla data di approvazione del P.S. del 2018, i pozzi di cui alle comunicazioni pervenute al Comune di Camaiore a seguito dell'ordinanza del Commissario Prefettizio nell'anno 1993, per il caso in specie, risulta presentata denuncia all'Ufficio Regionale in data 22/07/1993 prot. n° 9634/b, che non rileva profili di non conformità urbanistica.

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

#### DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art. 14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 545339 del 17/10/2024, intesa ad ottenere la concessione per l'utilizzo di acqua pubblica, ad uso civile (irrigazione del verde, pulizia dei locali, dell'attrezzatura e dei mezzi per allestimento spiaggia, abbattimento polveri, risciacquo spazi esterni, cassette wc) per un volume complessivo pari a 2.900,0 mc/anno, tramite un pozzo nel Comune di Camaiore (LU), Foglio 44 Mappale 918, prat. Sidit n° 7411/2024, con le seguenti prescrizioni:
  - usi specifici concessi: irrigazione del verde, pulizia dei locali, dell'attrezzatura e dei mezzi per allestimento spiaggia, abbattimento polveri, risciacquo spazi esterni, cassette wc;
  - il prelievo potrà essere interessato da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano;
  - l'Azienda ASL Toscana Nord Ovest è la sola autorità competente a ricevere l'eventuale domanda di giudizio di idoneità dell'acqua all'uso umano, una volta ottenuta la concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica;
  - non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti nell'uso dell'acqua per il lavaggio delle attrezzature.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della Legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;

3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, Legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*1*

*DATI IDENTIFICATIVI*

*931bf3d6903125844acf03efdf84a4c9679090ceed55528eef6642b4c1b29fa9*





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28191 - Data adozione: 20/12/2024**

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Camaiore (LU), uso civile, pratica Codice Locale D15065 VER119 Sidit n° 187135/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031794

## IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- L.R. 9 marzo 2006, n° 8 e relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 26/02/2010, n° 23/R;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla L.R. n° 69/2011 ed alla L.R. n° 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. n° 51/R/2015”.

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 491518 del 13/09/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (innaffiatura verde, lavaggio arredi balneari, lavaggio zone lastricate, cassette wc) per un volume complessivo pari a 3.000,0 mc/anno, tramite un pozzo nel Comune di Camaione (LU), Foglio 44 Mappale 163, pratica Codice Locale D15065 VER119 Sidit n° 187135/2020.

Vista la nota di indizione prot. n° 0574770 del 04/11/2024, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis Legge n° 241/1990, integrata dal D.L. n° 76/2020 e modificato dal D.L. n° 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Camaione (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 22/10/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che la L.R. n° 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- c) che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e pertanto ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta “concessione”, con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
  - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD n° 1775/1933;
  - Comune di Camaione (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno

dell'intrusione salina;

e) che il giorno 19/12/2024 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- Parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0590636 del 12/11/2024: parere favorevole al rilascio della concessione. Il prelievo potrà essere interessato da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano.

- Contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza.

- Parere Comune di Camaiore (LU) prot. n° 0649935 del 13/12/2024: considerando dunque preesistenti, alla data di approvazione del P.S. del 2018, i pozzi di cui alle comunicazioni pervenute al Comune a seguito dell'ordinanza del Commissario Prefettizio nell'anno 1993, ancorchè la maggioranza delle strutture balneari esistenti abbiano trasmesso specifica comunicazione, per il bagno di cui trattasi non è stata rintracciata agli atti nessuna documentazione;

- Preso atto che il pozzo è stato denunciato ai sensi del Decreto Legislativo n° 275/1993 con pratica D15065 presentata dal Richiedente in data 29/07/1994 attestando quindi la presenza del pozzo in data antecedente alla approvazione del PS del Comune di Camaiore dell'anno 2018.

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

#### DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza presentata dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 491518 del 13/09/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (innaffiatura verde, lavaggio arredi balneari, lavaggio zone lastricate, cassette wc) per un volume complessivo pari a 3.000,0 mc/anno, tramite un pozzo nel Comune di Camaiore (LU), Foglio 44 Mappale 163, pratica Codice Locale D15065 VER119 Sidit n° 187135/2020, con le seguenti prescrizioni:

- usi specifici concessi: innaffiatura verde, lavaggio arredi balneari, lavaggio zone lastricate, cassette wc;

- il prelievo potrà essere interessato da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano;
  - l'Azienda ASL Toscana Nord Ovest è la sola autorità competente a ricevere l'eventuale domanda di giudizio di idoneità dell'acqua all'uso umano, una volta ottenuta la concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica;
  - non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti nell'uso dell'acqua per il lavaggio delle attrezzature.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della Legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
  3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
  4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, Legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
  5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
  6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*1*

*DATI IDENTIFICATIVI*

*cda787ea33c099996528392bf0576a59527ecd8a67978e0d29f91ee50241bcf5*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Leandro RADICCHI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 881 del 16-12-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28195 - Data adozione: 20/12/2024**

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/R del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 9342/2024-424272/2020; Codice locale n. 4199. Rinnovo di derivazione di acque pubbliche nel Comune di San Gimignano, Località San Donato.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031846

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTA la concessione di derivazione di acque sotterranee Codice locale n. 4199, rilasciata con provvedimento n. 39 del 30/05/2002 della Provincia di Siena;

CONSIDERATO che con domanda in data 04/10/2024 al numero protocollo il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di Rinnovo di derivazione di acqua pubblica Codice locale n. 4199, nel Comune di San Gimignano, Località San Donato, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 132, particella n. 74, ad uso CIVILE;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,3 l/s, per un fabbisogno di 9.461 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 10/12/2024, tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, la somma di € 324,93 (*euro trecentoventiquattro virgola novantatré centesimi*) a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), il rinnovo della concessione di acque sotterranee Codice locale n. 4199 tramite POZZO ubicato al foglio n. 132, particella n. 74 in Comune di San Gimignano, Località San Donato, per uso CIVILE, per una portata media di 0,3 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 dalla data di scadenza del provvedimento n. 39 del 30/05/2002 della Provincia di Siena fissata al 30/05/2017, e pertanto con nuova scadenza stabilita al 30/05/2037;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 324,93 (*euro trecentoventiquattro virgola novantatré centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di San Gimignano;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.



IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

**A**

**DISCIPLINARE**

*d8e1dce13cbb79fed31bed06eeeacc8170e37e7af4ee873aeb2a5df8a4ed5d65*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28199 - Data adozione: 19/12/2024**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015.R.D. Pratica Sidit 7431/2024. Concessione di demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica per la realizzazione di nuovo attraversamento carrabile sul Rio Quinto (TN38422), messa in opera di sottoservizi e realizzazione di interventi di sistemazione di aree di accesso e viabilità interne nella fascia di rispetto del medesimo corso d'acqua nel Comune di Porcari (LU). Richiedente: COFIL S.R.L.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031609

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2, 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n.112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTA la L.R. 56/2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e semi-naturali della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla L.R. 23 gennaio 1998 n.7 – Modifiche alla L.R. 11 aprile 1995, n.49

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.80” (Norma in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano – art. 24 bis LR 80/2015 – art. 22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della DGRT 293/2015”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e il relativo Allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in so-

stituzione dell'Allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, confermando, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA l'istanza di concessione presentata da COFIL srl C.F. 00882140460, con sede legale in Via Romana Ovest n.289 nel comune di Porcari (LU) , caricata sul portale Sidit Front End con prot. n. 239954 del 24/04/2024 (SIDIT n. 7342/2024) costituita dai seguenti elaborati progettuali:

- relazione tecnica;
- documentazione fotografica;
- estratto di mappa;
- Relazione Idrologica e Idraulica ;
- dichiarazione progettista
- tav.1 - Corografia scala 1:10.000;
- tav. 2 - stato attuale riq A;
- tav. 3 - stato attuale riq B;
- tav.4 - stato attuale riq C;
- tav. 5 stato autorizzato riq A
- tav. 6 stato autorizzato riq B
- tav. 7 stato modificato riq A;
- tav. 8 stato modificato riq B;
- tav. 9 stato sovrapposto Riq A;
- tav. 10 stato sovrapposto Riq B;
- tav. 11 sistemazioni esterne

CONSIDERATO che la richiesta riguarda esclusivamente i seguenti interventi:

- realizzazione di un nuovo attraversamento carrabile sul Rio Quinto, quale unico accesso di aree di proprietà del richiedente, mediante la posa in opera di n.4 scatolari 4000x2500 mm con muri d'ala in cls armato per uno sviluppo di ca. 5 m, in corrispondenza delle particelle n.28 e 441 e n.30 del foglio 6 nel comune di Porcari (LU);

- messa in opera, a distanza di oltre 6 metri dal ciglio di sponda, parallelamente al medesimo corso d'acqua, di tubazioni interrato per la raccolta delle acque meteoriche e per il passaggio di tutti i sottoservizi a servizio dell'attività (sinistra idraulica), nonché la realizzazione di interventi di sistemazione di aree di accesso e viabilità interne , senza opere murarie ( particelle n.28 e 441 del Foglio 6) ;

DATO ATTO che la documentazione idraulica a supporto all'istanza è la medesima allegata ad una istanza di concessione di cui alla pratica SIDIT n. 2847/2021 rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 19030 del 02/11/2021 ad altro soggetto per "Realizzazione di nuovo attraversamento carrabile sul Rio Quinto (TN38422) ed interventi di sistemazione di aree di proprietà del richiedente nella fascia di rispetto del medesimo corso d'acqua nel Comune di Porcari (LU)";

DATO ATTO della mancata realizzazione delle opere di cui al D.D. 19030 del 02/11/2021 e della richiesta da parte di COFIL srl di modifica del punto di ubicazione della medesima opera di attraversamento , traslandola a monte ;

PRESO ATTO che il progettista ha dichiarato che le modifiche apportate alla posizione non invalidano quanto precedentemente dichiarato e presentato in merito allo studio idraulico allegato all'istanza del 2021 e che le verifiche idrauliche confermano che il deflusso all'interno del tombino avviene a superficie libera garantendo il rispetto del franco di sicurezza previsto dalle NTC 2018;

VISTA la documentazione acquisita con prot. n. 0295277 del 28/05/2024 che attesta la proprietà ad oggi delle aree di interesse in capo al Richiedente con atto di compravendita del 27/10/2023;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione “ Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la Difesa del suolo Valdarno Inferiore”;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

CONSIDERATO che per l’istanza è necessario, così come previsto dall’articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R, il rilascio di un unico di concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, perché rientrante nella fattispecie descritta all’art. 13, del Regolamento approvato con D.G.R.T. 60/R/2016 e s.m.i;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento, verificata la compatibilità idraulica di cui all’art. 3 del L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato con prescrizioni;

- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l’esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra ricordati;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali e tecniche contenute sia nel presente decreto, elencate successivamente, sia specificate nel Disciplinare di Concessione allegato al presente atto;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- non dovranno essere appesi al manufatto sottoservizi o altro che possa inficiarne l’integrità e la stabilità o che possano ridurre la sezione di deflusso;

- la fascia di rispetto di 4 metri deve essere mantenuta a verde, senza nessun tipo di pavimentazione, siepi o alberature, senza opere murarie, cordoni, pozzetti o eventuali opere accessorie non indicate nelle tavole allegate ;

- durante i lavori non si dovranno ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sul corso d’acqua. Pertanto se necessario dovrà essere garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;

- nella fase di cantiere ed a lavori conclusi la fascia di terreno di 4 metri dal ciglio di sponda deve sempre permettere il transito di macchine operatrici addette alla sua manutenzione. Pertanto dovrà essere sgombra e di adeguata resistenza, non minore della condizione attuale. Se per effetto del transito su dette fasce venissero danneggiate le opere realizzate, la Regione Toscana, l’Ente incaricato della gestione del corso d’acqua, o ditta dagli stessi Enti incaricata, non possono essere chiamati a risponderne;

- eventuale materiale caduto in alveo dovrà essere prontamente rimosso ed allontanato dalla pertinenze del corso d’acqua;

- durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta od ostacolata la capacità di deflusso del corso d’acqua;

- durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l’interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l’incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l’alveo del corso d’acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web del CFR e del LAMMA ;

- è fatto divieto di svolgere i lavori in occasione in occasione di allerta meteo con codice arancione e/o rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona di riferimento;

- al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere sgombrato il tratto d'alveo attivo interessato dai lavori da materiali di risulta, mezzi d'opera e quant'altro possa ostacolare il libero deflusso delle piene;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- qualora in fase dei lavori si verificassero ostruzioni del corso d'acqua causate dal mancato passaggio del materiale flottante trasportato dalla corrente attraverso le opere provvisorie in alveo, il soggetto autorizzato dovrà senza indugio a proprie cure e spese ripristinare il regolare deflusso;
- tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati; se in sede di esecuzione dei lavori venissero apportate lievi modifiche che non ne variano la sostanza il Concessionario alla fine dell'intervento deve presentare alla Concedente una tavola "As Built" con le opere effettivamente eseguite;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato a regola d'arte lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore Genio Civile Valdarno Inferiore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente Decreto pena la decadenza dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di cui sopra;
- la loro conclusione deve avvenire entro 24 mesi dalla data di inizio dei lavori, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte del Genio Civile Valdarno Inferiore. Tale atto potrà essere prorogato e/o rinnovato per giustificati motivi a richiesta del soggetto interessato, previa constatazione dei lavori eseguiti da parte di questa Amministrazione;
- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione e al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni dal termine delle attività, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;
- le opere saranno eseguite e mantenute a totale cura e spese del richiedente. In merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è obbligato a custodire l'atto concessorio al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone di concessione;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTO che con nota n. prot. 0639011 del 09/12/2024 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di Euro 11,31 (undici/31) ed è stato determinato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, ALLEGATO A punto 4.2, dovuto in ragione di ratei mensili pari a 1/12 per ciascun mese di validità del Provvedimento di Concessione, e della riduzione del 60% in quanto unico accesso alla proprietà e rivalutato dell'1% ai sensi del D.G.R.1237 del 4/11/2024 ;

- versamento dell'importo di Euro 135,74 (centotrentacinque/74), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

- versamento dell'importo di Euro 67,20 (sessantasette/20) a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2024;

CONSIDERATO che la documentazione attestante i versamenti è agli atti del Settore e sul portale Sidit Fronte end;

VISTO l'allegato A) Disciplinare di Concessione, redatto in conformità alla D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di Concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria, assunto al protocollo con il numero 650179 del 13/12/2024 ;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di Euro 16,00 (sedici/00) euro a favore della Regione Toscana per il rilascio del presente atto in data 12/12/2024 mediante modello F23 ;



RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

#### DECRETA

1. il rilascio a COFIL srl C.F. 00882140460, con sede legale in Via Romana Ovest n.289 nel comune di Porcari (LU) della:

- Concessione per l'occupazione del demanio idrico del Rio Quinto (TN38422) con nuovo attraversamento carrabile quale unico accesso alle aree di proprietà, nel Comune di Porcari (LU);

- autorizzazione idraulica per messa in opera di sottoservizi, nonché realizzazione di interventi di sistemazione di aree di accesso e viabilità interne nella fascia di rispetto del medesimo corso d'acqua;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

4. di approvare il Disciplinare di concessione, Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore, redatto in conformità allo Schema di disciplinare approvato con Delibera di Giunta Regionale n.194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal Concessionario in data 12/12/2024;

5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di concessione richiamato ed approvato al precedente punto 4);

6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento ai competenti Uffici regionali per gli adempimenti relativi al canone, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, comma 1 lettera c) del Regolamento di cui al D.P.G.R.T. 12 agosto 2016 n.60/R;

7. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il Richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*All. A - Disciplinare*

*1ab50e16769a5b0e9282d609a4a6293922673b2c31d1f2ef495bf986d496a8c0*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28201 - Data adozione: 20/12/2024**

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 2554, pratica SIDIT n. 1294/2023. Concessione di porzioni di aree, appartenenti al demanio idrico dello Stato, che verranno occupate da un attraversamento del canale delle Polle (TN31913), nel comune di Forte dei Marmi (LU).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031774

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l'istanza inviata da Società Autostrada Ligure Toscana p.A. (C.F. 00140570466), di seguito denominata “concessionario”, con sede legale in via Don E. Tazzoli n.9 a Camaiore, avente ad oggetto: “Richiesta di concessione idraulica per lavori di miglioramento viabilità svincolo Versilia e rifacimento cavalcavia di Via Pisanica con sistemazione dei raccordi alle viabilità esistenti - svincolo A12 di Versilia”, acquisita al protocollo con n. 163417 il 13/04/2021, con la quale sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici:

relazione tecnica, corografia, planimetria stato di fatto, planimetria stato di progetto, scatolare Fosso Polle – fasi costruttive, scatolare Fosso Polle – carpenteria e armature, planimetria e sezioni Fosso delle Polle, planimetria stato di sovrapposto, planimetria catastale, relazione di calcolo

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:

-degli oneri istruttori di € 100,00, versati in data 06.04.2021 mediante bonifico bancario (iban: IT8900760102800001031575820) intestato a Regione Toscana,  
-dell'imposta di bollo (€ 16,00) per l'istanza versata in data 06.04.2021 mediante bonifico bancario IT8900760102800001031575820) intestato a Regione Toscana,  
-dell'imposta di bollo (€ 16,00) per il decreto, mediante marca da bollo che ha l'id:01210532783139;

PRESO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione di porzioni di aree, appartenenti al demanio idrico dello Stato, identificate catastalmente ai fogli 9-13-22-14, che verranno occupate da un attraversamento del canale delle Polle (TN31913), nei pressi dello svincolo autostradale A12 Versilia, nel comune di Forte dei Marmi (LU);

PRESO ATTO che è prevista la deviazione di un breve tratto del suddetto canale con la realizzazione di un tombino scatolare, di sezione rettangolare avente base B=4,00m e altezza H=1,80m per una lunghezza di circa 40m., in corrispondenza dell'ampliamento dello svincolo, in prossimità dell'intersezione con la SS Aurelia;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato dato il n. 2554, pratica SIDIT 1294/2023;

PRESO ATTO che in data 05.06.2024 la società Concessioni del Tirreno S.p.A., P. Iva/C.F.02679930061, con sede legale a Tortona (AL)-Strada Statale per Alessandria 6/A, è subentrata a SALT p.a. nella gestione autostradale della tratta A12Sestri Levante-Livorno A11/A12 Viareggio-Lucca, A15 diramazione per La Spezia e pertanto nelle procedure, istanze e richieste di autorizzazione e nella gestione dei terreni di pertinenza autostradale;

DATO ATTO che la concessione delle porzioni delle aree occupate può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove), a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la concessione e l'autorizzazione idraulica che verranno rilasciate con il presente atto, sono condizionate al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, dalla data del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso;
- l'autorizzazione idraulica, di cui al presente atto, ha validità 3 anni, dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazione da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli; è fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene dei corsi d'acqua interessati ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona V Versilia (zona di allerta di riferimento per il Comune di Forte dei Marmi come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- dovranno essere utilizzati preferibilmente mezzi d'opera leggeri;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati;
- alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, per rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare (rimozione delle opere realizzate), a proprie spese, le porzioni di area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate è a carico del concessionario; con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

#### PRESCRIZIONI GENERALI

il Concessionario è obbligato:

- ad assumere la custodia delle porzioni delle aree demaniali rilasciate in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle porzioni delle aree e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle porzioni delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione delle porzioni delle aree;
- ad assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, le porzioni delle aree in concessione;
- ad assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle porzioni delle aree demaniali interessate, nonché delle opere presenti;

DATO ATTO che la concedente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al Demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario stesso;

DATO ATTO che la concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

DATO ATTO che, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari e nel presente atto;
- mancato pagamento di due annualità del canone
- non uso protratto per due anni delle porzioni delle aree e delle relative pertinenze
- mancata realizzazione dei lavori nei tempi stabiliti nel presente atto
- violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi
- esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

DATO ATTO che il canone annuo che la società dovrà corrispondere alla Regione Toscana per l'occupazione delle porzioni delle aree demaniali è di € 282,80, importo determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 e aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

DATO ATTO che la concessione demaniale è gravata dall' "Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato",

dovuta per ogni anno di occupazione dell'area demaniale, istituita con L. 281/70, recepita dalla Regione Toscana con propria L.R. n. 2 del 30/12/1971 art. 1 e s.m. e i., commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo, ai sensi della L.R. 74/2018;

CONSIDERATO che la società richiedente ha ottemperato al pagamento degli importi richiesti dalla Regione Toscana, le cui ricevute sono pervenute come di seguito specificato:

-indennità pregresse 2016- 2020, per i due attraversamenti preesistenti, con pec del 13/04/2023 (prot. n°181595),

-cauzione, canone e imposta 2023 con pec del 11/05/2023(prot.0221069),

-canone e 2021 e 2022 con pec del 02/12/2024(prot.0626160),

-canone 2024, con pec del 16/12/2024 (prot.0651363);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

-di rilasciare alla società Concessioni del Tirreno S.p.A., P. Iva/C.F.02679930061, con sede legale a Tortona (AL)-Strada Statale per Alessandria 6/A, la concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, identificata catastalmente ai fogli 9-13-22-14, che verranno occupate da un attraversamento del canale delle Polle (TN31913), nei pressi dello svincolo autostradale A12 Versilia, nel comune di Forte dei Marmi (LU), meglio descritto nella documentazione tecnica agli atti d'ufficio allegata alla pratica n.2554 (Sedit n 1294/2021);

-che la concessione avrà la durata di anni 19 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad € 282,80, importo che verrà maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;

-che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

-di autorizzare l'esecuzione dei lavori, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del R.D. 523/1904 e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018 e descritte negli elaborati agli atti d'ufficio;

-che i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto;

-che la presente autorizzazione idraulica ha validità 3 anni, a decorrere dal presente decreto, a pena decadenza del medesimo, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

-che la concessione e l'autorizzazione idraulica sono condizionate al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;



-che la società richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione/autorizzazione non possono iniziare i lavori;

-di notificare il presente atto al richiedente, tramite PEC;

-di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Leandro RADICCHI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 881 del 16-12-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28208 - Data adozione: 20/12/2024**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Subentro nella concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale sul corso d'acqua denominato Fosso di Castiglionchio, in loc. Rosano del Comune di Rignano sull'Arno mediante ponte carrabile e scarico acque meteoriche presso il medesimo ponte Pratica SiDIT 17673/2019.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031716

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

PREMESSO che con Atto Dirigenziale n. 66713 in data 09/02/2012 la Provincia di Firenze ha rilasciato alla Cooperativa Rosano S.C.R.L. con sede legale in Rignano sull'Arno, Via 1 Maggio n.39, una concessione demaniale per l'uso delle seguenti aree appartenenti al demanio idrico:

- Ponte carrabile sul fosso di Castiglionchio in loc. Rosano nel Comune di Rignano sull'Arno e scarico acque meteoriche presso il medesimo ponte con occupazione di porzione di area demaniale, presso la particella 489-505 del Foglio di mappa n.l.

CONSIDERATO che tale manufatto, insistente sull'area demaniale oggetto di occupazione, risulta autorizzato anche nei riguardi idraulici;

DATO ATTO che con istanza prot. 0621484 del 28/11/2024 il Comune di Rignano sull'Arno, c.f. 80022750485, con sede legale in Comune di Rignano sull'Arno, Piazza della Repubblica, n. 1 ha presentato domanda di subentro nella titolarità della sopracitata concessione;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, ai sensi dell'art. 36 DPGR 60/2016, può farsi luogo all'accoglimento della richiesta di subentro del Comune di Rignano sull'Arno, c.f. 80022750485, con sede legale in Comune di Rignano sull'Arno, Piazza della Repubblica, n. 1 nella titolarità a tutti gli effetti di legge della concessione demaniale con tutti gli obblighi e oneri amministrativi connessi;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al subentro nella concessione demaniale sopra citata;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente,

dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire.
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;

b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;

- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 5 della L.R. n.74/2018, lettera a), che dispone per l'anno 2019 la riduzione del 100% dell'aliquota dell'imposta sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della l.r. 2/1971;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche in merito all'ammontare di tale aliquota saranno comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che il precedente concessionario dovrà provvedere al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi relativa all'annualità 2024:

- € 282,80 (ponte) € 113,12 (scarico) per un totale di € 395,92 a titolo di canone di occupazione demaniale anno 2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.
- € 141,40 (ponte) € 56,56 (scarico) per un totale di € 197,96 a titolo di imposta regionale mediante versamento sul conto Banco Posta intestato a Regione Toscana codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580 pari al 50% del canone di concessione

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di riconoscere al Comune di Rignano sull'Arno, Cod.Fisc. 80022750485, con sede legale in Comune di Rignano sull'Arno, Piazza della Repubblica, n. 1, il subentro alla concessione idraulica rilasciata con Atto Dirigenziale n. 66713 in data 09/02/2012 dalla Provincia di Firenze alla Cooperativa Rosano S.C.R.L. con sede legale in Rignano sull'Arno, Via 1 Maggio n.39, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904 a far data dal 01/01/2025 per l'occupazione del demanio idrico con:
  - Ponte carrabile e scarico acque meteoriche presso il medesimo ponte sul fosso di Castiglionchio in loc. Rosano nel Comune di Rignano sull'Arno con occupazione di porzione di area demaniale, presso la particella 489-505 del Foglio di mappa n.1.
2. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione è pari a € 163,21 (ponte) e € 90,46 (scarico) per un totale di € 253,70, secondo quanto riportato rispettivamente al p.to 5.1 e 6.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
3. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi.
5. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo fornito dal richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Leandro RADICCHI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 881 del 16-12-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28213 - Data adozione: 20/12/2024**

Oggetto: R.D. 1775/1933 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 11519/2024-797/2016; Codice locale n. 20850\_SI - Subentro/Voltura nella titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Torrita di Siena, Località Podere Rotelle Comune di Torrita di Siena, Località Podere Rotelle, rilasciata dalla Provincia di Siena con D.D. n. 252 del 21/02/2011.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031769

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

RICHIAMATA la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee rilasciata dalla Provincia di Siena alla Torri di Siena S.r.l. (C.F. 01061290522), con disposizione dirigenziale n. 252 del 21/02/2011 ed il relativo disciplinare di concessione registrato in data 13/05/2011 Rep. n. 192;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 19079 del 27/09/2022 con cui la concessione sopra richiamata è stata volturata alla Olimpia Immobiliare S.r.l. (C.F. 10535101009);

VISTA l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 11/12/2024 al numero 643923 con cui la richiedente POGGIO PARADISO OPCO S.R.L., con sede legale in Milano (C.F. 12690290965), chiede la voltura a proprio favore della concessione di derivazione di acque pubbliche sopra citata relativa a n. 2 pozzi, individuati al catasto terreni del Comune di Torrita di Siena (SI), Località Podere Rotelle, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 40, particelle n. 45-46 ad uso civile, già intestata alla Olimpia Immobiliare S.r.l. (C.F. 10535101009) - soggetto cedente, di cui alla pratica SIDIT n. 797/2016 - codice locale n. 20850\_SI, alle stesse condizioni di cui alla concessione rilasciata per un volume di prelievo pari a 600 mc/anno;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha corrisposto il deposito cauzionale di € 258,36, i canoni pregressi e le spese di istruttoria come da attestazioni agli atti dell'Ufficio;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

DATO ATTO CHE che a seguito dell'esperita istruttoria non sono state ravvisate condizioni ostative all'accoglimento della istanza di variazione di titolarità dell'intestatario della concessione di derivazione di acque pubbliche richiesta;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

Tutto ciò premesso e considerato

## DECRETA

1. di riconoscere a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche rilasciata dalla Provincia di Siena con D.D. n. 252 del 21/02/2011 relativa a n. 2 pozzi individuati al catasto terreni del Comune di Torrita di Siena (SI), Località Podere Rotelle nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 40, particella n. 45-46 ad uso civile, di cui alla pratica SIDIT n. 797/2016, codice locale n. 20850\_SI e volturata con decreto dirigenziale n. 19079 del 27/09/2022, dalla Olimpia Immobiliare S.r.l. (C.F. 10535101009) - soggetto cedente,

alla POGGIO PARADISO OPCO S.R.L., con sede legale in Milano (C.F. 12690290965) – soggetto subentrante, per un volume di prelievo pari a 600 mc/anno;

2. di dare atto che POGGIO PARADISO OPCO S.R.L., con sede legale in Milano (C.F. 12690290965), subentra in ogni obbligo e responsabilità stabiliti dalla disposizione dirigenziale n. 252 del 21/02/2011 della Provincia di Siena e dal relativo disciplinare di concessione registrato in data 13/05/2011 Rep. n. 192;
3. di confermare la scadenza della concessione al 11/05/2026;
4. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente e al Comune di Torrita di Siena.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28217 - Data adozione: 20/12/2024**

Oggetto: Pratica SIDIT 1593/2023 (codice locale LI 15838) - GCVI - ACQUE - Rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso produzione beni e servizi mediante un pozzo nel comune di Collesalveti (LI). INTERPORTO TOSCANO "A.VESPUCCI" SPA.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031754

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;
- il Decreto n. 9774 del 19/06/2018, comprensivo del Disciplinare n. 17/2018 firmato in data 11/06/2018 Repertorio Agenzia delle Entrate N. 2244 del 21/06/2018, che riconosceva la concessione a INTERPORTO TOSCANO “A.VESPUCCI” SPA con sede legale nel comune di Collesalveti (LI) Località Guasticce, attualmente in Strada Prima n. 5 (P.IVA / CODICE FISCALE 00882050495) per utilizzo di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo ad uso produzione beni e servizi (derivazione 15838) ubicato su terreno catastalmente individuato nel comune di Collesalveti al foglio 12 particella 289, per un quantitativo di centomila (100.000) mc/anno alle condizioni contenute nel disciplinare di cui sopra, pratica LI 15838 ora pratica SIDIT 1593/2023;
- l’istanza, acquista al protocollo n. 140155 del 17/03/2023 con le successive integrazioni presentata da INTERPORTO TOSCANO “A.VESPUCCI” SPA con sede legale nel comune di Collesalveti (LI) Località Guasticce in Strada Prima n.5 (P.IVA / CODICE FISCALE 00882050495) di rinnovo della concessione rilasciata con suddetto Decreto Dirigenziale n. 9774 del 19/06/2018;
- Visto il parere della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale ricevuto con protocollo n. 348857 del 18/07/2023, favorevole con le seguenti prescrizioni:
  - esecuzione di monitoraggi piezometrici, nonché di analisi chimico fisico atte ad indagare l’eventuale intrusione del cuneo salino;
  - che la durata della concessione non sia superiore a 5 anni, al termine dei quali la concessione verrà rivalutata anche in base ai dati di cui sopra.

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Considerato che il prelievo previsto risulta ubicato all’esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute

nella relazione istruttoria, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);

DATO ATTO CHE:

- il richiedente in data 10/05/2023 ha corrisposto la somma di € 200,00 per le spese istruttorie con bonifico sul conto corrente della Regione Toscana IBAN IT8900760102800001031575820;
- il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo per la domanda di rinnovo con marca da bollo cartacea di € 16,00 numero identificativo 0122050414585 del 20/04/2023;
- il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo per il presente atto di rinnovo con marca da bollo cartacea di € 16,00 numero identificativo 01220634533511del 28/11/2023;
- i canoni per le annualità pregresse fino al 2023 risultano regolarmente versati; per l'annualità 2024 il canone, di importo pari a 5.250,68 Euro, è stato richiesto con avviso di pagamento pagoPa con codice di pagamento: AC24319252, da corrispondere entro il 31/12/2024.
- a seguito dell'esperita istruttoria è possibile riconoscere a INTERPORTO TOSCANO "A.VESPUCCI" SPA con sede legale nel comune di Collesalveti (LI) Località Guasticce in Strada Prima n.5 (P.IVA / CODICE FISCALE 00882050495) il rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso produzione beni e servizi effettuata mediante un (1) pozzo nel Comune di Collesalveti (LI), derivazione n. 15838, su terreno catastalmente individuato al foglio 12 particella 289, alle stesse condizioni contenute nel disciplinare di concessione firmato in data 11/06/2018 Repertorio Agenzia delle Entrate N. 224 del 21/06/2018, relativo alla pratica SIDIT 1593/2023;
- il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare a INTERPORTO TOSCANO "A.VESPUCCI" SPA con sede legale nel comune di Collesalveti (LI) Località Guasticce in Strada Prima n.5 (P.IVA / CODICE FISCALE 00882050495) il rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso produzione beni e servizi attuata mediante un (1) pozzo nel Comune di Collesalveti (LI), derivazione n. 15838, per un totale di centomila (100.000) metri cubi/annui, su terreno catastalmente individuato al foglio 12 particella 289, Coord. Gauss Boaga: Est 1610909, Nord 4828446, alle stesse condizioni contenute nel disciplinare di concessione firmato in data 11/06/2018 Repertorio Agenzia delle Entrate N. 2244 del 21/06/2018, modificato dal presente atto nella scadenza, pratica SIDIT 1593/2023;
2. di stabilire la durata della concessione in anni cinque (5) calcolati dal 19/06/2023 fino al 18/06/2028 compreso;
3. di dare atto che il pagamento del canone per le annualità future è dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, con le modalità e nei termini previsti in sede di richiesta, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Collesalveti (LI);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in

dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28218 - Data adozione: 20/12/2024**

Oggetto: Pratica SiDIT n. 5724/2019 (Proc. n. 11071/2024) - Rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 8395 del 18/05/2021, per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) nell'Emissario San Rocco (TS65757), situato in località Casotto di Venezia nel comune di Grosseto (GR).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031826

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale è stato approvato lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

PRESO ATTO che, con decreto dirigenziale n. 8395 del 18/05/2021, è stata rilasciata, ai sensi della l.r. 77/2016, al soggetto identificato come "concessionario e referente unico", nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione demaniale per scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) nell'Emissario San Rocco (TS65757), in località Casotto di Venezia nel comune di Grosseto (GR), avente effetti fino al 31/12/2024;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione presentata in data 27/11/2024, prot. n. 618309, dai soggetti identificati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto;

ACCERTATO che i richiedenti risultano, già da prima del rilascio della concessione sopracitata, proprietari del fabbricato, censito catastalmente al foglio 128, part. n. 1811, sub14-15, a servizio del quale è stato realizzato lo scarico oggetto della concessione da rinnovare e nella quale non risultavano cointestatari;

CONSIDERATO pertanto che il presente decreto di rinnovo deve essere cointestato ai richiedenti, in quanto utilizzatori in solido dello scarico;

VISTA la documentazione trasmessa dai richiedenti in allegato all'istanza suddetta, nella quale si dichiara che l'occupazione demaniale non ha subito variazioni rispetto a quanto precedentemente concesso;

PRESO ATTO che gli utilizzatori del bene demaniale hanno individuato il referente unico per i rapporti con il settore, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa ai richiedenti con prot. n. 618592 del 27/11/2024;

ACCERTATO che il corso d'acqua sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione del demanio idrico, individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che l'opera oggetto della presente concessione sia compatibile sotto il profilo idraulico, ai sensi dell'art. 3 della D.P.G.R. 42/R/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

VERIFICATO che sussistono le condizioni per il rilascio del rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento;

VERIFICATO altresì che non sussistono le ragioni per il diniego del rinnovo ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, ed in particolare si dà atto che il richiedente ha corrisposto tutti i canoni di concessione dovuti fino alla data odierna;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, i Concessionari sono tenuti a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, i Concessionari si obbligano a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque e consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente ed il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il



Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre i Concessionari:

- si obbligano a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimangono i soli ed unici responsabili agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovranno provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- sono obbligati, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovranno farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella utilizzazione dello scarico dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- le caratteristiche delle acque di scarico devono rientrare nei parametri dettati dalle vigenti norme in materia idraulica sanitaria;
- si provveda periodicamente alle verifiche e manutenzioni e a mettere in atto gli eventuali accorgimenti tecnici e pratici necessari per garantire le condizioni di corretto funzionamento dell'opera di scarico e prevenire fenomeni di impedimento o rigurgito dello scarico stesso;

DATO ATTO che la concessione demaniale può essere rinnovata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta

giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) ammonta ad € 259,57, determinato in base alle tariffe approvate dalla giunta con la d.g.r.t. n. 888/2017 e ss.mm.ii., precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla giunta regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

ACCERTATO che il deposito cauzionale di € 400,14, effettuato a favore della Provincia di Grosseto in data 15/01/2009, assunto con accertamento n. 5581-2018 nel capitolo di entrata 61059 del bilancio della Regione Toscana a seguito del trasferimento dei depositi cauzionali sulle concessioni del demanio idrico disposto dalla Provincia di Grosseto a favore della Regione Toscana, è stato restituito parzialmente per l'importo di € 167,37 e pertanto ammonta a € 232,76, risultando adeguato in riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento, a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, salvo reintegro nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

DATO ATTO che i richiedenti hanno assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo per l'importo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo, marca n. 01231309431238 del 27/11/2024 allegata all'istanza);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegata F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che i soggetti identificati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono responsabili solidalmente nei confronti della Regione Toscana e del Settore competente in relazione a quanto stabilito dalla presente concessione, ivi compreso il pagamento del canone concessorio;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

- 1) di rinnovare ai soggetti identificati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto e nel quale è altresì individuato il referente unico dei rapporti con il Settore, la concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 8395 del 18/05/2021, per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) nell'Emissario San Rocco (TS65757), situato in località Casotto di Venezia nel comune di Grosseto (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "B");

- 2) di dare atto che la concessione, in ragione del presente rinnovo, avrà scadenza in data 31/12/2033, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di dare atto che i Concessionari, per effetto del presente provvedimento, risultano soggetti agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 5) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei Concessionari, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 6) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento ai Concessionari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 2**A**Dati concessionari**6cb9f14c0ac074e03c1f8f377d85332a42aae352bc462700abed1b040074f457**B**Cartografia**2460e4371bd88ff247eae991c8fa76314573036586863b824aaf90bf2779d2ff*

**Allegato "B"**

Pratica SiDIT n. 5724/2019 (Proc. n. 11071/2024) – Rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 8395 del 18/05/2021, per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) nell'Emissario San Rocco (TS65757), situato in località Casotto di Venezia nel comune di Grosseto (GR).





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28228 - Data adozione: 23/12/2024**

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Camaiore (LU), uso civile, Pratica Codice Locale D16285 VER54 Sidit n° 186636/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031825

## IL DIRIGENTE

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n°112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del Piano di tutela delle acque”;
- L.R. 9 marzo 2006, n° 8 e relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 26/02/2010, n° 23/R;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla L.R. n° 69/2011 ed alla L.R. n° 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i Regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. n° 51/R/2015”;

Vista l’istanza presentata da Lido del Sole S.r.l. codice fiscale: 01327820468 con sede legale in Camaiore (LU) Viale Sergio Bernardini, n° civico 556, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 535110 del 10/10/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica, ad uso civile (irrigazione aree a verde e innaffiatura piante in vaso, risciacquo piazzali, pulizia strutture e materiali utili alla balneazione irrigazione area di spiaggia per abbattimento polveri, docce esterne) per un volume complessivo pari a 2.900,0 mc/anno, tramite un pozzo nel Comune di Camaiore (LU), Foglio 37 Mappale 1717, Pratica Codice Locale D16285 VER54 Sidit n° 186636/2020.

Vista la nota di indizione prot. n° 0575603 del 04/11/2024, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis legge n° 241/1990, integrata dal D.L. n° 76/2020 e modificato dal D.L. n° 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Camaiore (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 22/10/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e pertanto ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. n°152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa.
- c) che la L.R. n° 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
  - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD n° 1775/1933;
  - Comune di Camaiore (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno

dell'intrusione salina;

e) che il giorno 19/12/2024 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- Parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0590648 del 12/11/2024: parere favorevole al rilascio della concessione per uso gestione del verde – lavaggio attrezzature e superfici, rimanendo sospeso l'uso docce per l'eventuale necessità del giudizio di idoneità all'uso potabile reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del D. Lgs. 18/2023. I prelievi potranno essere interessati da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano.

- Contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza.

- Preso atto che il Comune di Camaiore (LU) non ha inviato il parere entro il termine perentorio previsto dalla nota di indizione di conferenza di servizi prot. n° 0575603 del 04/11/2024. Conseguentemente, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 bis della L. 241/1990 vigente, tale mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

#### DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art. 14 bis legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza presentata da Lido del Sole S.r.l. codice fiscale: 01327820468 con sede legale in Camaiore (LU) Viale Sergio Bernardini, n° civico 556, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 535110 del 10/10/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica, ad uso civile (irrigazione aree a verde e innaffiatura piante in vaso, risciacquo piazzali, pulizia strutture e materiali utili alla balneazione irrigazione area di spiaggia per abbattimento polveri, docce esterne) per un volume complessivo pari a 2.900,0 mc/anno, tramite un pozzo nel Comune di Camaiore (LU), Foglio 37 Mappale 1717, Pratica Codice Locale D16285 VER54 Sidit n° 186636/2020, con le seguenti prescrizioni:
  - usi specifici concessi: irrigazione aree a verde e innaffiatura piante in vaso, risciacquo piazzali, pulizia strutture e materiali utili alla balneazione irrigazione area di spiaggia per abbattimento polveri;
  - il prelievo potrà essere interessato da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano;



- l'Azienda ASL Toscana Nord Ovest è la sola autorità competente a ricevere l'eventuale domanda di giudizio di idoneità dell'acqua all'uso umano, una volta ottenuta la concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica;
  - non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti nell'uso dell'acqua per il lavaggio delle attrezzature.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della Legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
  3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
  4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, Legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
  5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
  6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28232 - Data adozione: 23/12/2024**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, L.R. 41/2018. Pratica n. 3958, Sidit n. 9696/2023, procedimento n.11886/2023. Concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, occupate da un elettrodotto MT, in attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome (TN39361), in località Sorbano del Giudice nel Comune di Lucca (LU).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031866

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 88/1998 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs 112/1998;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55” ;

VISTA l'istanza di concessione idraulica, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.0458346 il 21.08.2024, perfezionata con pec del 17.10.2024 (prot.n. 0545235), presentata dalla Società E-DISTRIBUZIONE S.p.A., di seguito denominata “Concessionario”, con sede legale in via Ombrone n.2 a Roma (RM), codice fiscale 05779711000, alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati, firmati dal tecnico iscritto all'Ordine degli ingegneri di Pisa al n. 3033A:

-piano tecnico con relazione tecnica descrittiva, planimetria catastale, ortofoto e documentazione fotografica;

RISCONTRATO che la società richiedente ha versato € 100,00 di oneri istruttori in data 12/08/2024, mediante bonifico, € 16,00 di imposta di bollo per l'istanza, versata in maniera virtuale (Aut. AdE n. 133874/99) e € 16,00 di imposta di bollo per il rilascio del presente decreto, versata mediante f24 il 07/11/2024;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, catastalmente individuate al foglio 161, in prossimità delle particelle 198 e 256, occupate da un elettrodotto MT 15kv che verrà ricostruito, in attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome (TN39361), in località Sorbano del Giudice, nel Comune di Lucca (LU);

PRESO ATTO che il progetto, descritto negli elaborati tecnici allegati all'istanza (pratica n. 3958, Sidit n. 9696/2023, procedimento n.11886/2023) prevede la sostituzione della linea aerea esistente, attualmente in cavo nudi, con cavo cordato ad elica visibile e fune portante in acciaio rivestito di alluminio, nella formazione (n° x mm2) 3 x 95 + 1 x 50;

DATO ATTO che l'intervento è consentito ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto delle porzioni dell' area del Demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che la concessione, delle porzioni dell' area demaniale, può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del D.P.G.R. 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del D.P.G.R. 60/R/2016, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata “Concedente”) e il Concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione, a decorrere dalla data del presente decreto, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che l'autorizzazione e la concessione sono condizionate al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- eventuali autorizzazioni per il taglio di alberature, dovranno essere richiesta dalla società;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- è vietato il transito per mezzi pesanti, in particolare su argini imbibiti;
- le opere dovranno essere realizzati così come descritti in relazione e rappresentati negli elaborati grafici presenti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI

- l'autorizzazione, di cui al presente atto, riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, pena la perdita di validità dello stesso;
- l'autorizzazione, di cui al presente atto, ha validità 3 anni dalla data del presente decreto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazione da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese della società richiedente;
- la società richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di fine lavori entro 15 giorni dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- la società richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuta a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

il Concessionario è obbligato:

-ad assumere la custodia delle porzioni dell' area demaniale rilasciata in concessione e dell' opera realizzata, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

-a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle porzioni di area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;

-a sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle porzioni di area, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-a non mutare la destinazione delle porzioni dell' area;

-ad assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

-a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, la porzione di area in concessione;

-ad assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle porzioni dell' area demaniale interessata, nonché dell' opera presente;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine per rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, la porzione di area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente;

DATO ATTO che la concedente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al Demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario stesso;

DATO ATTO che la concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

DATO ATTO che, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari e nel presente atto;
- mancato pagamento di due annualità del canone
- non uso protrato per due anni delle porzioni dell'area e delle relative pertinenze
- mancata realizzazione dei lavori nei tempi stabiliti nel presente atto
- violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi
- esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

STABILITO che con il presente decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

STABILITO che il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione, la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

DATO ATTO che il canone, che annualmente E-Distribuzione dovrà corrispondere alla Regione Toscana per l'occupazione delle porzioni dell'area demaniale, è di € 91,56, importo determinato dall'allegato A alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RISCONTRATO che E-Distribuzione ha ottemperato al pagamento dei seguenti importi, i cui benessere di pagamento sono pervenuti il 17/10/2024 (prot. 0545235) e il 23/10/2024 (prot. 0556493):

€ 513,93 di indennità arretrate  
€ 168,35 di imposta regionale arretrata  
€ 30,52 di canone per l'anno 2024  
€ 91,56 di deposito cauzionale  
€ 15,26 di imposta regionale per l'anno 2024;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

-di rilasciare a E-DISTRIBUZIONE S.p.A., con sede legale in via Ombrone 2 a Roma (RM), codice fiscale 05779711000, la concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, catastalmente individuate al foglio 161, in prossimità delle particelle 198 e 256, occupate da un elettrodotto MT 15kv che verrà ricostruito, in attraversamento aereo del corso d'acqua senza nome (TN39361), in località Sorbano del Giudice, nel Comune di Lucca (LU);

-che la concessione, delle suddette porzioni di area, avrà la durata di anni 19 anni, a decorrere dalla data del presente atto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad € 91,56, importo che verrà maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;

-di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere meglio descritte negli elaborati allegati all'istanza (pratica n. 3958, Sidit n. 9696/2023, procedimento n.11886/2023);

-che i lavori, di cui alla presente autorizzazione, dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto;

-che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto; superati tali termini, ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte della società richiedente;

-che la concessione e l'autorizzazione idraulica sono condizionate al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

-che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

-di notificare il presente atto alla società richiedente, tramite pec;

-di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE





**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28245 - Data adozione: 23/12/2024**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4459 - SIDIT 9854/2023 - Proc. 12096/2023. Concessione idraulica per la regolarizzazione di due scarichi esistenti nel corso d'acqua denominato Canale del Botto (TN24767) dell'Impianto AM Recuperi S.r.l. sito nel Comune di Galliciano (LU)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031842

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41 del 24/07/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni)". Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTA la L.R.n.93 del 27/11/2020 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla L.R. 73/2005 alla L.R. 19/2019;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 11/07/2023";

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l'istanza di Concessione idraulica presentata dalla Società AM Recuperi S.r.l. avente sede legale in P.za C. Beccaria n. 4 - Firenze, c.f. / P.iva 06469110487, per la richiesta della concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Canale del Botto (TN24767) relativa alla regolarizzazione di due scarichi esistenti nel corso d'acqua di cui sopra facente parte dell'Impianto AM Recuperi S.r.l. sito in Zona Industriale nel Comune di Galliciano (LU), recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 173471 del 15/03/2024 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico incaricato iscritto all'Albo dei Geologi della Regione Toscana al n. 1155:

- Relazione tecnica;
- Inquadramento generale;
- Documentazione fotografica;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Fosso Nuovo (TN37300) relativa alla regolarizzazione di due scarichi esistenti nel corso d'acqua di cui sopra facente parte dell'Impianto AM Recuperi S.r.l. sito in Zona Industriale nel Comune di Galliciano (LU), individuati al NCEU sul Foglio 110 nei pressi del mappale 10877 del Comune di Galliciano (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 150,00 (euro centocinquanta/00) del 14/03/2024 su c/c postale n. 1031575820 intestato alla Regione Toscana ed aver assolto l'imposta di bollo per la domanda per oneri istruttori di €16,00 (euro sedici/00) con marca da bollo Id. n. 01230296003148 del 05/04/2024;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportate che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 4459 - SIDIT 9854/2023 – Proc. 12096/2023;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- dovrà assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- è tenuto a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- si obbliga a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- è reso edotto che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- è pienamente consapevole che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi

previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
  - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- è consapevole che una volta dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
  - è consapevole che alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
  - qualora non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- è reso edotto che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte dei Concessionari degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, il Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale i Concessionari potranno presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

PRESO ATTO della documentazione tecnica, depositata agli atti del Settore, consistente in: Relazione Tecnica, Inquadramento generale, Documentazione fotografica;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per la tipologia d'uso richiesta - (6.1 Scarichi acque – acque piovane), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzazione strumentale di aree del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" ed aggiornata dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, è determinato in € 112,00 (euro centododici/00) per singolo scarico per un totale del canone demaniale per l'anno 2024 pari ad € 224,00 (euro duecentoventiquattro/00);

CONSIDERATO che con nota protocollo n. 0202859 del 03/04/2024 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 224,00 (euro duecentoventiquattro/00) per il Canone Demaniale anno 2024, il versamento di € 224,00 (euro duecentoventiquattro/00) quale deposito cauzionale, il versamento di € 112,00 (euro centododici/00) quale imposta regionale per l'anno 2024, il versamento di € 332,24 (euro trecentotrentadue/24) quale imposta regionale pregressa (anni 2021-2022-2023), di effettuare il versamento di € 1.092,57 (euro millenovecentadue/57) quale indennità occupazione pregressa anni compreso quota interessi;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 04/04/2024 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 224,00 (euro duecentoventiquattro/00) per il Canone Demaniale anno 2024;
- € 224,00 (euro duecentoventiquattro/00) quale deposito cauzionale;
- € 1.092,57 (euro millenovecentadue/57) quale indennità occupazione pregressa compreso quota interessi;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 04/04/2024 ad effettuare il versamento su conto IBAN ITIT70 J 0760102800 000011899580 di:

- € 112,00 (euro centododici/00) quale imposta regionale per l'anno 2024;
- € 332,24 (euro trecentotrentadue/24) quale imposta regionale pregressa (anni 2021-2022-2023);

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo n. Ident. 01230296003148 del 05/04/2024;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

## DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società AM Recuperi S.r.l. avente sede legale in P.za C. Beccaria n. 4 - Firenze, c.f. / P.iva 06469110487, la concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Fosso Nuovo (TN37300) relativa alla regolarizzazione di due scarichi esistenti nel corso d'acqua di cui sopra facente parte dell'Impianto AM Recuperi S.r.l. sito in Zona Industriale nel Comune di Galliciano (LU), individuati al NCEU sul Foglio 110 nei pressi del mappale 10877 del Comune di Galliciano (LU), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 4459 - SIDIT 9854/2023 – Proc. 12096/2023;
2. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, depositata agli atti del Settore, consistente in: Relazione Tecnica, Inquadramento generale, Documentazione fotografica;
3. DI DISPORRE che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle prescrizioni, condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. DI STABILIRE che la concessione è accordata per anni 9 (nove) a decorrere dalla data di adozione del presente atto, verso il pagamento del canone demaniale (per l'annualità 2023) pari a € 224,00 (euro duecentoventiquattro/00), salvo adeguamento ISTAT, secondo quanto riportato al p.to 6.1 dell'allegato a della D.G.R. 1555/2022, per uso scarico acque piovane;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
6. DI DARE ATTO che Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. DI DARE ATTO che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare le lavorazioni;
8. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al soggetto richiedente;
9. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28246 - Data adozione: 23/12/2024**

Oggetto: R.D. 368/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016. Pratica n. 4622, Sidit n. 7718/2024 - Procedimento n. 10642/2024. Concessione idraulica per l'occupazione di area demaniale del canale irriguo denominato Canale di Ripafratta (cod. BV3709) con adeguamento dell'impianto di smaltimento liquami di pertinenza di un fabbricato sito in Strada dell'Abetone e del Brennero in loc. Ripafratta, nel Comune di San Giuliano Terme (PI)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031937



## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 134 e 138 del R.D. 368/1904 “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 88/1998 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs 112/1998;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81”;

VISTA la D.G.R.T. n. 279 del 14/03/2022 “Approvazione degli esiti della ricognizione eseguita sui canali di Lucca, ai sensi dell’Art. 8 della l.r. n. 16/2017 - Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti al riordino delle funzioni provinciali”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1061/2023 “Legge regionale 79/2012. Adeguamento tecnico, per correzione meri errori materiali, del vigente reticolo idrografico e di gestione, approvato con Delibera di Consiglio 55/2023”;

RICHIAMATA LA D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

VISTA l’istanza di Concessione Idraulica acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 329350 del 11/06/2024 a cui è stato attribuito il numero di pratica idraulica n. 4622 e pratica Sidit n. 7718/2024, Procedimento n. 10642/2024, presentata dal soggetto richiedente i cui dati sono inseriti nell’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, tramite il tecnico incaricato iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Enna al n. 459, costituita dai seguenti elaborati in forma digitale:

- Elaborato grafico con planimetria generale;
- Documentazione fotografica;
- Dichiarazione unico accesso;
- Elaborato grafico con sezione idraulica;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l’istanza è relativa alla richiesta di concessione temporanea per regolarizzare l’occupazione di area demaniale del Canale dei Mulini con adeguamento dell’impianto di smaltimento liquami di pertinenza di un fabbricato sito in Strada dell’Abetone e del Brennero, in loc. Ripafratta, nel Comune di San Giuliano Terme (PI), identificato catastalmente nell’area censita al fg. 3 part. 89, con coordinate Gauss Boaga est 1613795.46 e nord 4852555.42;

PRESO ATTO che il soggetto richiedente è proprietario di un immobile con resede privato la cui superficie ricade in proiezione all’interno dell’area demaniale del corso d’acqua afferente il Demanio Idrico, denominato Canale dei Mulini;

RILEVATO che il Canale dei Mulini non è inserito nel Reticolo Idrografico ai sensi della L.R. 79/2012, e neanche rappresentato sulla cartografia catastale, ma corrisponde al canale irriguo denominato Canale di Ripafratta, inserito nel Reticolo Idrografico come “altra infrastruttura idrica” con codice BV3709;

PRESO ATTO che il soggetto richiedente dichiara che sul resede di pertinenza dell’unità immobiliare installerà un depuratore per lo smaltimento delle acque reflue domestiche, e tale impianto ricade sulla superficie demaniale, occupando una superficie pari a 120 mq, pari a 30 m di lunghezza e 4 m di larghezza;

DATO ATTO che nelle more della regolarizzazione della revisione del Reticolo Idrografico di cui alla L.R. 79/2012 per le incongruenze della rappresentazione cartografica del corso d’acqua sia sul Reticolo Idrografico, che al Catasto Terreni del Comune di San Giuliano Terme (PI), si rappresenta che la superficie demaniale si sviluppa in proiezione dell’area privata del richiedente, e pertanto è necessario regolarizzare l’occupazione di area del Demanio Idrico;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza del corso d’acqua sopra

indicato, relativa all'occupazione di area demaniale per una superficie di 120 mq del canale irriguo denominato Canale di Ripafratta (cod. BV3709), all'interno del resede dell'immobile sito in Strada dell'Abetone e del Brennero, in loc. Ripafratta, nel Comune di San Giuliano Terme (PI), identificato catastalmente al fg. 3 part. 89;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 4622 – Pratica SiDIT n. 7718/2024, Procedimento n. 10642/2024;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e prescrizioni tecniche particolari di seguito riportate, e le disposizioni disciplinate dagli art. 134 e 138 del RD. 368/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

#### PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

- il richiedente dovrà ottenere il nulla osta per l'esecuzione dei lavori da parte del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord competente per le opere in fascia di rispetto del Condotto Pubblico;
- al fine di consentire le lavorazioni in sicurezza, laddove sia necessario accedere all'interno del canale, il richiedente dovrà prendere contatto con questo Settore per concordare preventivamente l'eventuale chiusura della portata del canale.
- il richiedente dovrà predisporre un piano di gestione transitorio dell'opera indicando le procedure di attivazione delle misure di prevenzione e protezione in caso di allerta meteo, in maniera tale da condividere con questo Settore e il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, le attività connesse alla rimozione dei pannelli.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente

autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 368/1904 sulle opere di bonifica, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
- b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma, per oneri istruttori, di € 100,00 (cento/00) su c/c postale n. 1031575820 a favore Regione Toscana in data 11/06/2024 ed anche aver assolto all'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) in forma virtuale tramite pago PA cod. IUV 01333000078804 590 del 11/06/2024;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata con assolvimento del bollo di € 16,00 (euro sedici/00) con apposizione di marca da bollo annullata su dichiarazione sostitutiva, con id. n. 01230682636598 del 12/11/2024;

DATO ATTO che il canone demaniale per l'uso richiesto (Uso 2.4. - Uso strumentale finalizzato al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale), determinato secondo D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016", è determinato in € 113,12 (euro centotredici/12) per superfici superiori ai 100 mq;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGRT Prot. 0577653 del 05/11/2024 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 18,67 (euro diciotto/67) quale rateo di 2/12 del canone 2024, € 112,00 (euro centododici/00) quale deposito cauzionale, e di € 9,34 (euro nove/34) per l'imposta regionale anno 2024;

RISCONTRATO che il richiedente ha ottemperato al pagamento dei seguenti importi, le cui ricevute sono pervenute il 13/11/2024 (prot. 0592245):

- € 18,67 (euro diciotto/67) quale rateo di 2/12 del canone per l'anno 2024;
- € 112,00 (euro centododici/00) quale deposito cauzionale;
- € 9,34 (euro nove/34) quale imposta regionale per l'anno 2024;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel R.D. 368/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore del soggetto richiedente, i cui dati anagrafici sono inseriti nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area demaniale per installare un impianto di smaltimento liquami per l'occupazione di 120 mq di area del canale irriguo denominato Canale di Ripafratta, corso d'acqua afferente il Demanio Idrico, inserito nel Reticolo Idrografico come "altra infrastruttura idrica" con codice BV3709, nell'area di pertinenza del resede di un immobile sito in Strada Statale del Brennero, nel Comune di San Giuliano Terme (PI), individuato al NCEU sul Foglio 3 mappale 89 del Comune di San Giuliano Terme, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati della Pratica idraulica n. 4622 – Pratica SiDIT n. 7718/2024, Procedimento n. 10642/2024;
2. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere di bonifica e del buon regime delle acque pubbliche, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
3. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche individuate in premessa, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data di rilascio del presente atto, e che la concessione è sottoposta alle condizioni e prescrizioni in premessa;
5. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al soggetto richiedente, al Comune di San Giuliano Terme e al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord nell'ambito delle proprie competenze per l'autorizzazione dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 lettera f), della L.R. 79/2012 e degli artt. 134 e 138 del R.D. 368/1904;
6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*            *ALL. A - dati anagrafici richiedente*  
*197a93e8419a273fbf59fe455030a4ef485f0761ba963d9f87a32a26c8c91ba7*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28251 - Data adozione: 23/12/2024**

Oggetto: R.D.523/1904 - L.R. 80/2015 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 1885/R - SIDIT 126/2020 - Proc 11491/2024.

Rinnovo della Concessione idraulica, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 95 del 10/01/2022, per la copertura di un tratto di corso d'acqua non denominato (BV4885) nella Fraz. Asciano nel Comune di San Giuliano Terme (PI)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031489



## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. n.7 del 17 febbraio 2020 – Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Modifiche alla l.r. 41/2018;

VISTO il D.P.G.R. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della l.r. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 11/07/2023”;

VISTO il Decreto Dirigenziale del settore Genio Civile Toscana Nord della Regione Toscana n. 95 del 10/01/2022, inerente la Pratica idraulica n. 1885 - SIDIT 126/2020, di voltura della Concessione idraulica temporanea al soggetto richiedente, i cui dati anagrafici/fiscali sono indicati nell’Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’utilizzo di un’area del Demanio dello Stato – Ramo Idrico, di pertinenza del corso d’acqua non denominato (BV4885) per la copertura di un tratto del corso d’acqua di cui sopra nella Fraz. Asciano nel Comune di San Giuliano Terme (PI), catastalmente corrispondente al NCEU sul Foglio 47 nei pressi del mappale 28 del Comune di San Giuliano Terme (PI);

VISTA la nota inviata alla Regione Toscana Direzione difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Nord dal soggetto richiedente, protocollata dall’Ente al n. 602077 del 19/11/2024, con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione, mediante la trasmissione della documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico incaricato, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa al n. 1924:

- Dichiarazione opere invariate;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 1885/R - SIDIT 126/2020 – Proc. 11491/2024;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e Concessionario;

PRESO ATTO che con nota del soggetto richiedente di cui sopra viene asseverato che:

- le opere non hanno subito modifiche e sono in buono stato d'uso;
- l'ispezione visiva della porzione immediatamente a monte della tombatura e del tratto iniziale della condotta, effettuata in maniera periodica e comunque dopo eventi piovosi particolarmente intensi, non evidenzia ostruzioni/criticità che pregiudicano l'efficienza del manufatto per il corretto deflusso dell'acqua piovana;

DATO ATTO che, nella manutenzione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

**PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:**

- effettuare periodicamente la pulizia e manutenzione della tubazione e dei tombini;

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela

delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- dovrà assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- è tenuto a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- si obbliga a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- è reso edotto che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- è pienamente consapevole che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
  - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- è consapevole che una volta dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- è consapevole che alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- è reso edotto che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

TENUTO CONTO che la voltura ed il rilascio della Concessione effettuato con Decreto Dirigenziale n. 95 del 10/01/2022 veniva stabilita, ex L.R. n. 77/2016 e ss.mm., una durata di anni 9 (nove) a

decorrere dal 01/01/2016 e che tale termine scadrà il 31/12/2024;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il richiedente ha versato:

- gli oneri di istruttoria pari a € 200,00 (euro duecento/00) con bonifico del 15/11/2024 su IBAN IT89007600102800001031575820 intestato alla Regione Toscana, l'imposta di bollo per l'istanza mediante marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) Id. n. 01220060820760 del 16/11/2024;
- l'imposta di bollo per il decreto con marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) avente Id. n. 01220060820759 del 16/11/2024;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 4.1: Attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi - residenziali), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, è determinato in € 113,12 (euro centotredici/12) per la singola tombatura tenuto conto anche dell'adeguamento al tasso d'inflazione ex DGRT n. 1237 del 04/11/2024;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile n. 463 del 12/02/2016 "approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione;

CONSIDERATO che la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

#### DECRETA

1. DI ACCOGLIERE la richiesta presentata, dal soggetto richiedente, i cui dati anagrafici/fiscali sono indicati nell'Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto, e conseguentemente di rinnovare la concessione originariamente volturata e rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 95 del 10/01/2022 inerente la copertura di un tratto di corso d'acqua non denominato (BV4885) nella Fraz. Asciano nel Comune di San Giuliano Terme (PI), catastalmente corrispondente al NCEU sul Foglio 47 nei pressi del mappale 28 del Comune di San Giuliano Terme (PI) relativamente alla Pratica idraulica il n. 1885/R - SIDIT 126/2020 - Proc. 11491/2024;
2. DI DISPORRE che la manutenzione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nel Decreto Dirigenziale n. 95 del 10/01/2022 (con allegato Disciplinare), nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. DI STABILIRE che la concessione ha la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 01/01/2025 secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione, pari a € 113,12 (euro centotredici/12), salvo aggiornamento ISTAT, per singolo attraversamento, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere

idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi e che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori eventuali titoli e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

5. DI NOTIFICARE il presente atto al soggetto richiedente tramite posta elettronica certificata;
6. DI DARE ATTO, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A            Dati anagrafici/fiscali richiedente*

*8eecb08369d2799e69f3a6cb027c0318b02ea3a49761e9ca47d92b39eb607ec4*



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Leandro RADICCHI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 881 del 16-12-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28253 - Data adozione: 20/12/2024**

Oggetto: R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), Località Mocale.  
Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 7275/2024-34603/2020 (Codice locale n. CSA2024\_00040).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031858

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 29/07/2024 al numero protocollo 0423057 la richiedente impresa individuale, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha presentato domanda di concessione da acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), Località Mocale. nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 16, particella n. 256 (ex-249), ad uso civile;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,025 l/s, per un fabbisogno di 800 metri cubi annui, destinati ad uso civile;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 19/12/2024 la somma di € 259,77 (*euro duecentocinquantanove virgola settantasette centesimi*) tramite piattaforma IRIS di pagoPA con Id Debito n. CAA0000631 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione,



somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente impresa individuale, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 16, particella n. 256 (ex-249), in Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), Località Mocale, per uso civile, per una portata media di 0,025 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 259,77 (*euro duecentocinquantanove virgola settantasette centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Castelfranco Piandiscò.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*5fec22061f9cec7b42bbfce8dadd7857391abb5c7dee7120721bd15d098787*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28266 - Data adozione: 23/12/2024**

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Camaiore (LU), uso civile, pratica Codice Locale D14831 VER355 Sidit n° 188497/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031799

## IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n°112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- L.R. 9 marzo 2006, n° 8 e relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 26/02/2010, n° 23/R;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla L.R. n° 69/2011 ed alla L.R. n° 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. n° 51/R/2015”.

Vista l’istanza presentata da Soc Salus S.r.l. Bagno Ariston codice fiscale: 00903870467 con sede legale in Camaiore (LU), Viale Sergio Bernardini, n° civico 660, Lido di Camaiore, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n°553327 del 22/10/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione del verde, pulizia dei locali, dell’attrezzatura per l’allestimento della spiaggia, abbattimento polveri, cassette wc) per un volume complessivo pari a 4.000,0 mc/anno, tramite n° 3 pozzi nel Comune di Camaiore (LU), Foglio 37 Mappale 1638, pratica Codice Locale D14831 VER355 Sidit n° 188497/2020.

Vista la nota di indizione prot. n° 0575592 Data 04/11/2024, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis Legge n° 241/1990, integrata dal D.L. n° 76/2020 e modificato dal D.L. n° 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Camaiore (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 24/10/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che la L.R. n° 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- c) che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e pertanto ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
  - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD n° 1775/1933;
  - Comune di Camaiore (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali

condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno dell'intrusione salina;

e) che il giorno 19/12/2024 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- Parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0590724 del 12/11/2024: parere favorevole al rilascio della concessione per esclusivo uso gestione del verde – lavaggio piazzali e strutture/attrezzature – abbattimento polveri. La durata della concessione non potrà tuttavia superare i 5 anni e i prelievi da ciascuno dei n. 03 pozzi dovranno essere misurati. I prelievi potranno essere interessati da revisione ai sensi dell'art. 15 – c. 5 degli indirizzi di Piano e comunque, allo scopo di minimizzare e tenere sotto stretto controllo l'intrusione del cuneo salino, l'esame della eventuale richiesta di un successivo rinnovo dovrà tenere in debito conto l'evoluzione del fenomeno nella zona.

- Contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza.

- Parere Comune di Camaiore (LU) prot. n° 0649935 del 13/12/2024: considerando dunque preesistenti, alla data di approvazione del P.S. del 2018, i pozzi di cui alle comunicazioni pervenute al Comune di Camaiore a seguito dell'ordinanza del Commissario Prefettizio nell'anno 1989, per il caso in specie, risulta presentata denuncia all'Ufficio Regionale in data 31/03/2024 prot. n°5701/b , che non rileva profili di non conformità urbanistica.

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

#### DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza presentata da Soc Salus S.r.l. Bagno Ariston codice fiscale: 00903870467 con sede legale in Camaiore (LU), Viale Sergio Bernardini, n° civico 660, Lido di Camaiore, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n°553327 del 22/10/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione del verde, pulizia dei locali, dell'attrezzatura per l'allestimento della spiaggia, abbattimento polveri, cassette wc) per un volume complessivo pari a 4.000,0 mc/anno, tramite n° 3 pozzi nel Comune di Camaiore (LU), Foglio 37 Mappale 1638, pratica Codice Locale D14831 VER355 Sidit n° 188497/2020, con le seguenti prescrizioni:
  - usi specifici concessi: irrigazione del verde, pulizia dei locali, dell'attrezzatura per l'allestimento della spiaggia, abbattimento polveri, cassette wc;

- la durata della concessione non potrà superare i 5 anni e i prelievi da ciascuno dei n. 03 pozzi dovranno essere misurati. I prelievi potranno essere interessati da revisione ai sensi dell'art. 15 – c. 5 degli indirizzi di Piano e comunque, allo scopo di minimizzare e tenere sotto stretto controllo l'intrusione del cuneo salino, l'esame della eventuale richiesta di un successivo rinnovo dovrà tenere in debito conto l'evoluzione del fenomeno nella zona;
  - l'Azienda ASL Toscana Nord Ovest è la sola autorità competente a ricevere l'eventuale domanda di giudizio di idoneità dell'acqua all'uso umano, una volta ottenuta la concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica;
  - non siano utilizzati detersivi, saponi o altri prodotti nell'uso dell'acqua per il lavaggio delle attrezzature.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della Legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione che sarà unificata con la pratica 7484/2024 che è stata archiviata;
  3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
  4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, Legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
  5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
  6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28267 - Data adozione: 23/12/2024**

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - Voltura, rinnovo e variante della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante due pozzi, nel Comune di Carrara (MS) loc. Stadio via Piave n. 30 (prat. Sidit n. 91802/2020 C.L. n. PC 551/23-62).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031885

## IL DIRIGENTE

## Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista la deliberazione GRT n. 8470 del 20/09/1993, con la quale è stata concessa a Fontanili s.r.l., C.F.: 00420230450, con sede a Carrara (MS) via Carriona n. 263, la derivazione di acqua sotterranea nel Comune di Carrara (MS), per un quantitativo di l/s 3,3 ad uso industriale, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni vincolanti la concessione,



contenuti nel disciplinare n. 632 del 10/02/1992, fissando la scadenza al giorno 23/08/2020 (pratica n. PC 551/23-62);

Viste le istanze (pratica Sidit n. 91802/2020 C.L. n. PC 551/23-62):

- di voltura della concessione di derivazione acqua sotterranea nel Comune di Carrara (MS), di cui alla deliberazione GRT n. 8470 del 20/09/1993, chiesta da Fontanili s.r.l., C.F.: 00420230450, con sede a Carrara (MS) via Carriona n. 263, a favore di I.G.F. Marmi s.r.l., C.F.: 00562360453, con sede a Carrara (MS) via Provinciale Carrara Avenza n. 115/B (prot. n. 28910 del 24/01/2020), a seguito di vendita attività/cessione, avvenuta con atto notarile rep. 1290 del 15/12/2014 (assolvimento cartaceo dell'imposta di bollo – Euro 16,00; in data 23/01/2020 sono state versate Euro 75,00 per spese di istruttoria);

- di rinnovo della concessione di derivazione acqua sotterranea nel Comune di Carrara (MS), di cui alla deliberazione GRT n. 8470 del 20/09/1993 (prot. n. 31028 del 27/01/2020), (assolvimento cartaceo dell'imposta di bollo – Euro 16,00; in data 23/01/2020 sono state versate Euro 200,00 per spese di istruttoria);

- di variante alla concessione di derivazione acqua sotterranea nel Comune di Carrara (MS), di cui alla deliberazione GRT n. 8470 del 20/09/1993 (prot. n. 30449 del 27/01/2020), (assolvimento cartaceo dell'imposta di bollo – Euro 16,00; in data 23/01/2020 sono state versate Euro 100,00 per spese di istruttoria);

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della pratica Sidit n. 91802/2020 C.L. n. PC 551/23-62, nella quale si esplica che la variante consiste nel cambio d'uso dell'acqua da produzione beni e servizi a civile e nella riduzione della portata da 104.069,0 mc/a pari a 3,3 l/s, a 2.500,0 mc/a pari a 0,08 l/s;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo delle domande di voltura, variante e rinnovo concessione;

Dato atto che in data 25/11/2024 sono stati effettuati sul conto IBAN IT41X0760102800001031581018, i versamenti relativi alla cauzione di Euro 270,10, al canone anno 2024 di Euro 270,10 e ai canoni anni 2019/2023 di complessivi Euro 1.661,43 (Euro 1.254,47 per i canoni, Euro 15,31 per gli interessi, Euro 376,34 per le penalità);

Preso atto che il legale rappresentate di I.G.F. Marmi s.r.l., C.F.: 00562360453, ha sottoscritto in data 11/12/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 11/12/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Ritenuto di concedere, a far data dal 24/08/2020, a I.G.F. Marmi s.r.l., C.F.: 00562360453, con sede a Carrara (MS) via Provinciale Carrara Avenza n. 115/B, la voltura della concessione di derivazione acqua sotterranea nel Comune di Carrara (MS), di cui alla deliberazione GRT n. 8470 del 20/09/1993 (prat. Sidit n. 91802/2020 C.L. n. PC 551/23-62);

Ritenuto di concedere a: I.G.F. Marmi s.r.l., C.F.: 00562360453, con sede a Carrara (MS) via Provinciale Carrara Avenza n. 115/B, la variante ed il rinnovo della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante due pozzi, nel Comune di Carrara (MS) loc. Stadio via Piave n. 30, FG 74 Mappale 3, ad uso civile (lavaggio piazzali e irrigazione aree verdi), di cui alla deliberazione

GRT n. 8470 del 20/09/1993, per ulteriori anni 15 (quindici) decorrenti dal 24/08/2020 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,08 l/s corrispondenti a 2.500,0 mc/a (prat. Sidit n. 91802/2020 C.L. n. PC 551/23-62);

Ritenuto di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 90.000, versato alla Tesoreria Provinciale il 19/09/1991 – quietanza n 210;

Ritenuto che il Concessionario debba versare il canone per l'anno 2025 di Euro 270,10 salvo conguaglio, entro il 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DECRETA

1. di concedere, a far data dal 24/08/2020, a I.G.F. Marmi s.r.l., C.F.: 00562360453, con sede a Carrara (MS) via Provinciale Carrara Avenza n. 115/B, la voltura della concessione di derivazione acqua sotterranea nel Comune di Carrara (MS), di cui alla deliberazione GRT n. 8470 del 20/09/1993 (prat. Sidit n. 91802/2020 C.L. n. PC 551/23-62);
2. di concedere a: I.G.F. Marmi s.r.l., C.F.: 00562360453, con sede a Carrara (MS) via Provinciale Carrara Avenza n. 115/B, la variante ed il rinnovo della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante due pozzi, nel Comune di Carrara (MS) loc. Stadio via Piave n. 30, FG 74 Mappale 3, ad uso civile (lavaggio piazzali e irrigazione aree verdi), di cui alla deliberazione GRT n. 8470 del 20/09/1993, per ulteriori anni 15 (quindici) decorrenti dal 24/08/2020 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per 365 gg/a; i quantitativi sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,0 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,08 l/s corrispondenti a 2.500,0 mc/a (prat. Sidit n. 91802/2020 C.L. n. PC 551/23-62);
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di I.G.F. Marmi s.r.l., C.F.: 00562360453, in data 11/12/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 6° capoverso della narrativa;
5. di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 90.000, versato alla Tesoreria Provinciale il 19/09/1991 – quietanza n 210;
6. di dare atto che deve essere versato il canone per l'anno 2025 di Euro 270,10 salvo conguaglio, entro il 31/12/2025;
7. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Carrara (MS);

8. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
9. di trasmettere il presente atto al richiedente;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*disciplinare*

*a75d29d95a9b97fb042829fa634f0d07021171a3ff9c3a10733526ae7531456c*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Leandro RADICCHI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 881 del 16-12-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28268 - Data adozione: 23/12/2024**

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775, sulle acque pubbliche e Regolamento 61/R/2016, Art.77 - Concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea da un pozzo in Comune di Loro Ciuffenna (AR), Località Casa Ronta, di cui al provvedimento n. 350/DS del 15/07/2015 rilasciato dalla Provincia di Arezzo, per uso civile. Presa d'atto della rinuncia alla concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 11683/2024-2536/2020 (Codice locale n. CSA2000\_00025).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031902

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

RICHIAMATA la concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea da un pozzo, ubicato in Loc. Casa Ronta, in Comune di Loro Ciuffenna (AR), al foglio 47 particella 20, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con provvedimento n. 350/DS del 15/07/2015, per uso civile, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), con scadenza fissata al 14/07/2025;

CONSIDERATO che con domanda in data 20/12/2024 al numero protocollo 0661164, il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha chiesto la rinuncia alla concessione di derivazione rilasciata con provvedimento n. 350/DS del 15/07/2015 sopra richiamato;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di prendere atto, per le motivazioni illustrate in premessa, ai sensi e agli effetti dell'art. 77 del D.P.G.R.T del 18/08/2016 n. 61/R, della rinuncia alla concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea da un pozzo, ubicato in Loc. Casa Ronta, in Comune di Loro Ciuffenna (AR), al foglio 47 particella 20, di cui al provvedimento n. 350/DS del 15/07/2015 rilasciato dalla Provincia di Arezzo, assentita al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Loro Ciuffenna.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Dati richiedente*

*06d8e3ff0c338b4ce7c5757cda49d54619507bb37db80d6e1f9230b3dbf45c2b*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 28271 - Data adozione: 23/12/2024**

Oggetto: L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016. Pratica idraulica n. 4957, Sidit n.491/2020, procedimento n. 11397/2024. Subentro nella titolarità della concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, in sponda sinistra del torrente Civiglia (codice TN12029), in località Masero nel comune di Licciana Nardi (MS), occupata da un parcheggio.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/12/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD031957

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 88/1998 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs 112/1998;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55” ;

VISTA la domanda di cambio titolarità della concessione, acquisita al protocollo il 06/12/2021, (prot. n. 635987), firmata dal soggetto cedente e dal soggetto subentrante, di seguito denominato “concessionario”, identificati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che la concessione è relativa ad una porzione di area di circa 350 mq, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, in sponda sinistra del torrente Civiglia (codice TN12029), in località Masero, nel comune di Licciana Nardi (MS), contigua ad un autolavaggio e occupata da un parcheggio e identificata nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che la suddetta concessione è stata rilasciata al soggetto identificato nell'allegato A, con proprio decreto n.16431 il 17/07/2024 , per 9 anni a decorrere dalla data del decreto stesso;

RISCONTRATO che la società subentrante ha versato € 75,00 di oneri istruttori mediante bonifico a favore Regione Toscana in data 02/12/2024 ed ha assolto all'imposta di bollo di €16,00 per l'istanza mediante marca da bollo che ha l'id n. 01240543513575 e la data del 02/12/2024 e per il presente atto, mediante marca da bollo da €16,00 che ha l'id n. 01230054644221 e la data del 27/07/2023;

DATO ATTO che il subentro, nella titolarità della concessione suddetta, è ammesso ai sensi dell'art. 36, comma 2/B) del D.P.G.R. 60/R/2016;

DATO ATTO che il canone demaniale dovuto annualmente alla Regione Toscana per l'uso (uso 2.2 - commerciale o industriale) dell'area suddetta, stabilito dalla D.G.R.T. 1555/2022, è di € 1.365,00, importo che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

ACCERTATO l'adempimento degli obblighi, di cui all'articolo 22 del D.P.G.R. 60/R/2016, nonché la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del Demanio idrico fino alla data di presentazione dell'istanza;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica è stato dato il n. 4957, Sedit n.491/2020, procedimento n. 11397/2024 ;

DATO ATTO che la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

-durante l'utilizzo della porzione di area non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua;

-durante l'utilizzo dell'area dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

-l'utilizzo dell'area dovrà avvenire in condizioni meteorologiche favorevoli; è fatto divieto di utilizzo in occasione delle piene del Torrente Civiglia ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla

Protezione Civile Regionale per la zona L Lunigiana (zona di allerta di riferimento per il Comune di Licciana Nardi come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);

il concessionario è tenuto:

- ad assumere la custodia della porzione di area demaniale in concessione mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione della porzione di area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia della porzione di area, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione della porzione di area;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, la porzione di area oggetto di concessione;
- assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e della porzione di area demaniale interessata;
- ad attenersi al Piano di protezione Civile Comunale;

STABILITO che le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al Demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

STABILITO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine per, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario sarà obbligato a ripristinare, a proprie spese, la porzione di area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non dovesse provvedere, sarà cura del Settore competente procedere con l'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente. Il Settore competente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al Demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

DATO ATTO che il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente, rispetto alla scadenza prevista nell'atto di concessione, previa presentazione di istanza al Concedente;

DATO ATTO che il Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

## DECRETA

- di ammettere, ai sensi dell'art. 36 c.2/b del D.P.G.R. 60/R/2016, il subentro nella titolarità della concessione rilasciata al soggetto identificato nell'allegato A, con proprio decreto n.16431 il 17/07/2024 "R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 4362, pratica SIDIT n. 491/2020. *Concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, in sponda sinistra del torrente Civiglia (codice TN12029), in località Masero, nel comune di Licciana Nardi (MS), occupata da un parcheggio*", per 9 anni a decorrere dalla data del decreto stesso;
- che la concessione, rilasciata con il suddetto decreto, ha validità 9 anni a decorrere dal 17/07/2024;
- che il canone demaniale che il soggetto subentrante, identificato nell'allegato A, dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, sino alla scadenza della concessione, per l'utilizzo della suddetta porzione di area demaniale, identificata nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, è di € 1.365,00, importo che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;
- che il concessionario dovrà inoltre corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata della concessione, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del Patrimonio indisponibile dello Stato, salvo diverse e future disposizioni da parte della Regione Toscana;
- che la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
- di rilasciare il nulla osta alla restituzione della cauzione al soggetto cedente;
- di trasmettere il presente atto al soggetto subentrante e al soggetto cedente, mediante pec;
- di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

*A*            *dati identificativi del soggetto cedente e del soggetto subentrante*  
*df3900e0e29aab2b86b5e2da4d0869da93e3e2fec7ae5574886434c76766c657*

*B*            *stralcio cartografico*  
*3b0f6930baae43855d3c64edf17aa22cb7502d585f709f09c6c2989c7e610436*

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

### **SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T**

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

**FORMATO**

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

**NOME ENTE**

**TIPOLOGIA ATTO** (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

**NUMERO ATTO e DATA** (se presenti)

**OGGETTO** dell'atto

**TESTO** dell'atto

**FIRMA** dell'atto in fondo allo stesso

**NON DEVONO** essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile\_atto>\_Allegato1.pdf, <nomefile\_atto>\_Allegato2.pdf, ", ecc.)

**ALLEGATI:** FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

**IL FILE FINALE** (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**